


MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO – PARTE GENERALE

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO VICENTINO - POJANA MAGGIORE (VICENZA)

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231
«DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETÀ E
DELLE ASSOCIAZIONI ANCHE PRIVE DI PERSONALITÀ GIURIDICA»



CLASSIFICAZIONE	PRIVATO	
AREA	QUADRO DI RIFERIMENTO GENERALE	
U.O. INTERESSATE	<i>PER COMPETENZA</i>	TUTTI
	<i>PER CONOSCENZA</i>	

INDICE

1.	Modalità di gestione del documento	4
1.1.	Cronologia delle revisioni	4
1.2.	Emanazione e norme abrogate	4
2.	Principali definizioni	4
3.	Principali riferimenti normativi	6
3.1.	Principali Riferimenti Normativi Esterni	6
3.2.	Principali Riferimenti Normativi Interni	7
4.	La responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. n. 231/2001 e la sua evoluzione	7
4.1.	Il Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001, n. 231	7
4.2.	I reati presupposto.....	8
4.3.	Le sanzioni	8
4.4.	L'adozione e l'attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo quale esimente della responsabilità amministrativa da reato ex art. 6 del d.lgs. n. 231/2001	11
4.4.1.	Le previsioni del Decreto.....	11
4.4.2.	Cenni sulle Linee Guida di categoria	13
5.	L'assetto di Governance e organizzativo di Banca di Credito Cooperativo Vicentino - Pojana Maggiore (Vicenza).....	13
5.1.	Descrizione della Banca di Credito Cooperativo	14
5.2.	Modello di Governance	14
5.3.	Il Contesto Aziendale e l'Assetto Organizzativo	18
5.3.1.	Ambiti di Direzione e Coordinamento	20
5.3.2.	Contratti di servizio Infragrupo	20
6.	Il sistema di deleghe e procure	21
7.	Utilizzo e gestione delle risorse finanziarie e sistema di controllo di gestione.....	22
8.	Procedure manuali e informatiche	23
9.	Il modello di organizzazione, gestione e controllo	23
9.1.	La metodologia adottata nell'elaborazione e aggiornamento.....	23
9.2.	Struttura e componenti del Modello	25
10.	Codice Etico	26
11.	Sistema disciplinare.....	27
12.	L'Organismo di Vigilanza	27
12.1.	La nomina, la composizione dell'Organismo di Vigilanza e i suoi requisiti	27
12.2.	I casi di ineleggibilità e decadenza	28

12.3.	La durata dell'incarico e le cause di cessazione	29
12.4.	Poteri e responsabilità	29
12.5.	Il Regolamento dell'OdV	31
12.6.	Il budget dell'Organismo di Vigilanza.....	31
12.7.	Flussi informativi e segnalazioni	32
13.	Aggiornamento	36
14.	Comunicazione, diffusione del modello e formazione.....	37
14.1.	Comunicazione e diffusione del Modello	38
14.2.	L'attività di formazione	38
	ALLEGATO 1: CATALOGO DEI REATI PRESUPPOSTO	40

1. Modalità di gestione del documento

Società emittente:	Banca di Credito Cooperativo Vicentino – Pojana Maggiore (VI) S.C.
Titolo:	Modello Di Organizzazione, Gestione E Controllo – Parte Generale
Allegati:	-
Owner di riferimento:	U.O. Legale
Redatto da:	U.O. Legale
Validato da:	Responsabile U.O. Legale
Approvato da:	Consiglio di Amministrazione del 02/04/2024
Disciplina del 231/01:	L'argomento trattato è materia sensibile ai fini 231/01

1.1. Cronologia delle revisioni

Numero Versione	Data approvazione	Principali interventi di aggiornamento
01	26 settembre 2023	Prima versione del documento
02	02 aprile 2024	

1.2. Emanazione e norme abrogate

Emanato con:	OD xx/2024
Norme abrogate:	Versione precedente del documento

2. Principali definizioni

Significato da attribuire ad alcuni termini presenti nel documento:

- **Gruppo Iccrea:** si rimanda alla definizione del Regolamento di Gruppo tempo per tempo vigente;
- **Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea:** si rimanda alla definizione del Regolamento di Gruppo tempo per tempo vigente;
- **Aree a Rischio:** le aree di attività della BCC nel cui ambito risulta profilarsi, in termini più concreti, la potenzialità commissiva di un reato presupposto previsto dal d.lgs. n. 231/2001;

- **Banche Affiliate:** le BCC/CRA aderenti al Gruppo BCC Iccrea e, pertanto, soggette all'attività di Direzione e Coordinamento di Iccrea Banca in virtù del Contratto di Coesione con essa stipulato (di seguito anche solo "Banche");
- **Capogruppo:** Iccrea Banca S.p.A. - Istituto Centrale del Credito Cooperativo Iccrea;
- **Authorities:** Autorità pubbliche esercenti funzioni di istruzione, controllo e verifica, anche di rilievo settoriale come le Autorità di Vigilanza dell'ambito bancario e finanziario, *in primis* BCE/Banca d'Italia;
- **Codice Etico di Gruppo (anche solo "Codice Etico"):** il documento che racchiude i principi etici, valoriali e comportamentali del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea;
- **Esponenti Aziendali:** i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo. Nel modello di governo societario del Gruppo, rientrano in tale perimetro, ad esempio, gli amministratori e i direttori generali;
- **Dipendenti:** tutti i collaboratori della Banca, apicali e sottoposti, aventi con la stessa un rapporto di lavoro¹;
- **Destinatari:** i Soci, gli Esponenti Aziendali, i Dipendenti, nonché i Terzi Destinatari;
- **Decreto Legislativo n. 231/2001 (anche solo "Decreto" o "d.lgs. n. 231/2001"):** il Decreto Legislativo che ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato;
- **Modello Organizzativo (anche solo "Modello 231" o "Modello"):** il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 d.lgs. n. 231/2001;
- **Organismo di Vigilanza (o "OdV"):** l'Organismo autonomo e indipendente preposto alla vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello adottato, nominato dall'Organo di Amministrazione della Società;
- **Pubblica Amministrazione (o "PA"):** ogni ente di natura pubblica e società a partecipazione pubblica, comprese le Autorità di vigilanza. Con riferimento ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, sono considerati gli esponenti di essa, in veste di "pubblici ufficiali" o di "incaricati di un pubblico servizio";
- **Reati:** le fattispecie penali espressamente richiamate dal d.lgs. n. 231/2001 come reati presupposto cui è collegata la responsabilità amministrativa dell'ente collettivo per illecito;
- **Società del Perimetro di Direzione e Coordinamento:** le società controllate dalla Capogruppo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e dell'art. 23 del TUB, sulle quali la Capogruppo esercita le proprie attività di direzione, coordinamento e controllo (i.e. Società del Perimetro Diretto, Banche Affiliate e Società del Perimetro Indiretto);
- **Terzi Destinatari:** soggetti, non legati alla Banca Affiliata da vincoli societari o di subordinazione, che sono comunque tenuti al rispetto del Modello, agendo, internamente o esternamente, per conto o a favore della Banca Affiliata, quali ad es., i fornitori di beni, opere e servizi, anche intellettuali, inclusi i consulenti e gli *outsourcers*, i collaboratori in virtù di contratto di servizi, agenti e intermediari, *etc.*

¹ Di ogni tipologia, con contratto a tempo indeterminato o determinato, nonché i dipendenti di società del Gruppo in distacco presso la BCC.

3. Principali riferimenti normativi

3.1. Principali Riferimenti Normativi Esterni

Banca di Credito Cooperativo Vicentino - Pojana Maggiore, oltre ad essere assoggettata alle norme di diritto comune, si conforma alle prescrizioni, ove applicabili, della normativa speciale e regolamentare vigente in materia.

In particolare, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, si richiamano:

- d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”*;
- d.lgs. n. 385/1993, *“Testo Unico Bancario”*;
- d.lgs. n. 58/1998, *“Testo Unico della Finanza”*;
- Circolare Banca d’Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 c.s.m., *“Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”*;
- Circolare Banca d’Italia n. 285 del 17 febbraio 2013 c.s.m., *“Disposizioni di vigilanza per le banche”*;
- Circolare Banca d’Italia n. 229 del 21 aprile 1999 e successive modificazioni e integrazioni *“Istruzioni di Vigilanza per le banche”*;
- d.lgs. n. 231/2007 *“Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”*;
- Circolare Banca d’Italia del 10 marzo 2011, *“provvedimento recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell’art. 7 comma 2 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231”*;
- D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 aprile 2016, n. 19 *“Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio”*;
- Normativa emanata da CONSOB regolante gli Emittenti e gli Intermediari Finanziari;
- Delibera Consob n. 17297 del 28 aprile 2010, *“Disposizioni concernenti gli obblighi di comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti da parte dei soggetti vigilati”*;
- d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*.

3.2. Principali Riferimenti Normativi Interni

Banca di Credito Cooperativo Vicentino - Pojana Maggiore (Vicenza) ha adottato un insieme di strumenti di *governance*, oggetto di continua verifica e adeguamento con l'evoluzione del contesto normativo, delle prassi operative e dei mercati, periodicamente monitorati per verificarne il livello di idoneità e di applicazione. Nell'ambito della propria attività di direzione, coordinamento e controllo, la Capogruppo Iccrea Banca emana la normativa aziendale che Banca di Credito Cooperativo Vicentino - Pojana Maggiore (Vicenza) recepisce, eventualmente adattandola alla propria specifica operatività, e che costituisce il Sistema Normativo Interno.

Oltre al presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. n. 231/2001, rilevano a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- Statuto;
- Codice Etico di Gruppo;
- Sistema di deleghe e poteri;
- Regolamento Interno;
- Organigramma.

Inoltre, nel contesto del Gruppo Iccrea, Banca di Credito Cooperativo Vicentino - Pojana Maggiore (Vicenza) ha recepito, fra gli altri, i seguenti documenti²:

- Contratto di Coesione³;
- Regolamento del Gruppo Iccrea;
- Politiche di Gruppo Iccrea⁴, Regolamenti operativi di processo e Norme operative di processo.

4. La responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. n. 231/2001 e la sua evoluzione

4.1. Il Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001, n. 231

Il Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001, n. 231, recante la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"*, adottato in attuazione della delega legislativa, contenuta nell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto, a carico degli enti, un regime di responsabilità amministrativa, assimilabile ad una responsabilità penale, nell'ipotesi in cui alcune specifiche fattispecie di reato vengano commesse nell'interesse o a vantaggio⁵ degli enti stessi da parte di:

² L'elenco è meramente esemplificativo e non esaustivo.

³ Stipulato tra la Capogruppo e Banche Affiliate ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e della circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, parte terza, capitolo 5, e successivi aggiornamenti.

⁴ Direttiva della Capogruppo del 9 aprile 2019 "Regolamento del Gruppo Iccrea e Politiche di Governo Societario".

⁵ In tema di responsabilità da reato degli enti, i criteri di imputazione oggettiva, rappresentati dal riferimento contenuto nell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 231 del 2001 all'«interesse o al vantaggio», sono alternativi e concorrenti tra loro, in quanto il criterio dell'interesse esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile *"ex ante"*, cioè al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo, mentre quello del vantaggio ha una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile *"ex post"*, sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell'illecito: non è quindi necessario un fine a favore della società, ma il mero realizzarsi del vantaggio derivante da una condotta illecita. Con specifico riferimento ai

- a. persone che rivestono funzioni di rappresentanza, sia organica che volontaria, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa (dotata di autonomia finanziaria e funzionale) o che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente (soggetti c.d. "apicali")⁶;
- b. persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a) (soggetti c.d. "subordinati").

È stato così superato l'antico principio *societas delinquere non potest*⁷ ed enucleata una responsabilità autonoma della persona giuridica.

La responsabilità per illecito è imputabile direttamente all'ente collettivo in ragione del fatto che, se un suo Esponente Aziendale e/o Dipendente ha potuto realizzare un comportamento delittuoso nel suo interesse/vantaggio, ciò è stato possibile a causa dell'esistenza di una **colpa di organizzazione**, ovvero della mancata adozione da parte dell'ente di adeguate misure preventive necessarie ad evitare la commissione dei reati presupposto da parte dei suddetti soggetti.

Quanto ai soggetti destinatari di tale forma di responsabilità, il Decreto specifica che si tratta di "enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica"⁸.

4.2. I reati presupposto

Al fine di configurare la responsabilità da reato, il Decreto, nella Sezione III del Capo I, individua, come rilevanti, solo specifiche tipologie di reato (i c.d. reati presupposto)⁹, meglio indicate nell'**Allegato n. 1**.

4.3. Le sanzioni

Ai sensi dell'art. 9 del Decreto, le sanzioni applicabili agli enti, a seguito della commissione del reato sono:

- i. sanzioni pecuniarie: hanno natura afflittiva (sanzionatoria) e non risarcitoria, sono calcolate in base ad un sistema per quote che vengono determinate dal giudice sulla base della gravità del fatto e del grado di responsabilità dell'ente, dell'attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto illecito e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo di ciascuna quota viene determinato dal giudice tenendo in considerazione le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente. L'ammontare della sanzione

reati colposi, l'interesse e il vantaggio devono essere valutati non rispetto all'evento (per definizione non voluto) ma rispetto alla condotta tenuta dal soggetto agente inosservante delle norme cautelari. Nel caso dei reati in materia di sicurezza sul lavoro, ad esempio, il soggetto agente non vuole la morte o la lesione del lavoratore ma, al fine di ottenere un risparmio economico o di tempo per l'impresa, non adotta tutte le misure antinfortunistiche necessarie.

⁶ Possono essere qualificati come apicali i componenti degli organi di amministrazione dell'ente, quale che sia il sistema prescelto tra quelli indicati dal Legislatore (amministratore unico, consiglio di amministrazione, amministrazione congiunta o disgiunta). Nel novero dei soggetti in c.d. "posizione apicale", oltre agli amministratori vanno, inoltre, ricompresi, alla stregua dell'art. 5 del Decreto, il Direttore generale e il Vicedirettore generale. Tali soggetti possono essere legati alla società sia da un rapporto di lavoro subordinato, sia da altri rapporti di natura privatistica (ad es., mandato, agenzia, preposizione institoria, etc.).

⁷ Era escluso, cioè, che una società potesse commettere reati e comparire nella veste di imputato nell'ambito di un processo penale.

⁸ Sono invece esclusi dal novero dei soggetti destinatari, lo Stato, gli enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane), gli enti pubblici non economici e, in generale, tutti gli enti che svolgano funzioni di rilievo costituzionale (Camera dei deputati, Senato della Repubblica, Corte costituzionale, Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, CSM, CNEL).

⁹ Il "catalogo" dei reati presupposto rilevanti ai sensi del Decreto è in continua espansione. Se, da un lato, vi è una forte spinta da parte degli organi comunitari, dall'altro, anche a livello nazionale, sono stati presentati numerosi disegni di legge diretti ad inserire ulteriori fattispecie.

pecuniaria, pertanto, viene determinato per effetto della moltiplicazione del primo fattore (numero di quote) per il secondo (importo della quota)¹⁰;

- ii. sanzioni interdittive: sono (art. 9, comma 2)¹¹:
 - l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per l'ottenimento di un servizio pubblico; tale divieto può essere limitato anche a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni;
 - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
 - il divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- iii. confisca del prezzo o del profitto del reato (sanzione obbligatoria conseguente all'eventuale sentenza di condanna)¹²;
- iv. pubblicazione della sentenza¹³.

Le sanzioni interdittive hanno la caratteristica di limitare o condizionare l'attività sociale e, nei casi più gravi, arrivano a paralizzare l'ente (interdizione dall'esercizio dell'attività); esse hanno altresì la finalità di prevenire comportamenti connessi alla commissione di reati.

Tali sanzioni si applicano, come detto, nei casi espressamente previsti dal Decreto quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a. l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione e, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b. in caso di reiterazione degli illeciti.

È possibile l'applicazione in via definitiva delle sanzioni interdittive nelle situazioni più gravi descritte nell'art. 16 del Decreto.

Deve essere evidenziato che il Decreto prevede, all'art. 15 che, in luogo dell'applicazione della sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, se sussistono particolari presupposti, il giudice possa nominare un commissario per la prosecuzione dell'attività dell'ente per un periodo pari alla durata della pena interdittiva.

¹⁰ È possibile l'applicazione in misura ridotta delle sanzioni pecuniarie nei casi previsti dall'art. 12 del Decreto.

¹¹ Le sanzioni interdittive, tuttavia, non si applicano (o sono revocate, se già cautelatamente irrogate) qualora l'ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado: abbia risarcito o riparato il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato o si sia efficacemente adoperato in tal senso; abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati; abbia messo a disposizione il profitto ai fini della confisca.

¹² La confisca – disposta unitamente alla sentenza di condanna – si applica anche per equivalente nell'impossibilità di reperire il prezzo, il profitto o prodotto del reato.

¹³ La pubblicazione della sentenza di condanna (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva) può essere richiesta dal P.M. ed effettuata una sola volta, per estratto o per intero, a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati, nonché mediante l'affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

L'art. 45 del Decreto dispone l'applicazione delle sanzioni interdittive indicate nell'art. 9, co. 2, anche in via cautelare, quando vi sono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per il quale si procede.

A tal proposito, deve evidenziarsi che le sanzioni interdittive indicate nell'articolo 9, co. 2, lettere a) e b), del Decreto, non possono essere applicate in via cautelare alle banche. Alle medesime non si applica, altresì, l'articolo 15 del Decreto.

L'art. 97 *bis* TUB introduce infatti una disciplina peculiare. In sintesi, gli elementi di specialità introdotti dalla citata disposizione concernono sia la previsione di uno specifico canale informativo tra le autorità di vigilanza e l'Autorità giudiziaria, sia la dichiarata inapplicabilità delle sanzioni interdittive e della nomina di un commissario giudiziale, sostituite dalla possibilità di ricorrere alle misure previste dalla disciplina di settore per la gestione delle crisi bancarie, a cura delle autorità competenti.

Si prevede, in primo luogo, che il pubblico ministero che procede per un illecito ascrivibile a una banca ne dia comunicazione alla Banca d'Italia e, per i servizi di investimento, anche alla Consob; dette autorità di vigilanza possono poi essere sentite, spontaneamente o su richiesta del giudice, nel corso del procedimento. Queste previsioni intendono evidentemente valorizzare il *set* informativo a disposizione delle autorità di vigilanza, specie con riguardo alla struttura organizzativa e ai controlli interni dei soggetti vigilati, mettendolo anche a servizio delle esigenze di accertamento processuale.

La deviazione dalla disciplina comune è ben più evidente nelle previsioni che rimettono in via esclusiva all'Autorità di vigilanza l'adozione di misure che incidono sullo svolgimento dell'attività e sulla gestione dell'impresa bancaria.

L'art. 97 *bis* prevede un peculiare meccanismo di coordinamento tra poteri in base al quale la sentenza definitiva che irroga nei confronti di una banca sanzioni, non pecuniarie ma, interdittive è trasmessa per l'esecuzione dall'Autorità giudiziaria alla Banca d'Italia, la quale a tal fine può disporre le misure previste dal TUB per la gestione delle crisi, avendo presenti le preminenti finalità di salvaguardia della stabilità e di tutela dei risparmiatori.

Le sanzioni interdittive non possono, inoltre, essere disposte nei confronti delle banche neanche in via cautelare, così come non può essere nominato il commissario giudiziale di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 231/2001: anche in questi casi deve intervenire l'Autorità di vigilanza per applicare le misure previste dalla disciplina di settore, tenendo conto delle esigenze di tutela del risparmio e della stabilità del sistema finanziario.

A tutela dei risparmiatori e in base alla disciplina europea, non solo la fase di dismissione dell'attività bancaria, ma anche quella della sostituzione coattiva degli organi debbono essere sempre presidiate dalle Autorità amministrative competenti per la vigilanza e per le misure di soluzione delle crisi.

D'altra parte, l'Autorità di vigilanza o di risoluzione, all'atto della sentenza definitiva che riconosce la responsabilità da reato della banca, potrebbe già aver adottato misure tanto di intervento precoce, come l'amministrazione straordinaria o la nomina di un commissario in temporaneo affiancamento (artt. 70 e 75-*bis* TUB), quanto addirittura di carattere liquidatorio (art. 80 TUB, art. 20 d.lgs. n. 180/2015), perché una banca che non previene la commissione di reati che la avvantaggiano è spesso anche una banca in cui sono state gravemente violate le prescrizioni di vigilanza che assicurano la sana e prudente gestione.

Da ultimo, merita evidenziare che, sulla base del d.lgs. n. 231/2001, l'Autorità Giudiziaria può disporre:

- il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca (art. 53);
- il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente, qualora sia riscontrata la fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute allo Stato (art. 54).

4.4. L'adozione e l'attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo quale esimente della responsabilità amministrativa da reato ex art. 6 del d.lgs. n. 231/2001

4.4.1. Le previsioni del Decreto

Il Legislatore riconosce, agli artt. 6 e 7 del Decreto, forme specifiche di esonero della responsabilità da reato dell'ente.

In particolare, l'art. 6, comma 1, prescrive che, nell'ipotesi in cui i reati siano ascrivibili a **soggetti in posizione apicale**, l'ente non è ritenuto responsabile se prova che:

- a. ha adottato ed attuato, prima della commissione del fatto, un modello di gestione, organizzazione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b. ha nominato un organismo, indipendente e con poteri autonomi, che vigili sul funzionamento e l'osservanza del modello e ne curi l'aggiornamento;
- c. il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente le misure previste nel modello;
- d. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Il contenuto del Modello è individuato dallo stesso art. 6, il quale, al comma 2, prevede che l'ente debba:

- i. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- ii. prevedere specifici protocolli volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- iii. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire i reati;
- iv. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
- v. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello.

Nel caso dei **soggetti in posizione subordinata**, l'adozione e l'efficace attuazione del Modello comportano che l'ente sarà chiamato a rispondere solo nell'ipotesi in cui il reato sia stato reso possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza (combinato disposto di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7).

I successivi commi 3 e 4 introducono due principi che, sebbene siano collocati nella norma sopra rammentata, appaiono rilevanti e decisivi **ai fini dell'esonero della responsabilità** dell'ente per entrambe le ipotesi di reato di cui all'art. 5, lett. a) e b). Segnatamente, è previsto che:

- il Modello deve prevedere misure idonee sia a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge, sia a scoprire tempestivamente situazioni di rischio, tenendo in considerazione il tipo di attività svolta nonché la natura e la dimensione dell'organizzazione;

- l’efficace attuazione del Modello richiede una verifica periodica e la modifica dello stesso qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni di legge o qualora intervengano significativi mutamenti nell’organizzazione o normativi; assume rilevanza, altresì, l’esistenza di un idoneo sistema disciplinare (condizione, invero, già prevista dalla lett. e), *sub art. 6, comma 2*).

Ai sensi dell’art. 6, comma 2 *bis*, un Modello Organizzativo idoneo deve, inoltre, prevedere, sulla base del decreto legislativo n. 24/2023 attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e)¹⁴.

Come noto, sotto un profilo formale, l’adozione ed efficace attuazione di un Modello non costituiscono un obbligo, ma unicamente una facoltà per gli enti, i quali ben potrebbero decidere di non conformarsi al disposto del Decreto senza incorrere, per ciò solo, in alcuna sanzione. Tuttavia, come visto sopra, il Decreto sancisce che la facoltativa adozione *ante reato* di un congruo Modello penal-preventivo, del quale venga accertata l’adeguatezza ed effettività dal giudice penale *post factum*, può comportare da parte di questi la concessione del beneficio d’esimente da responsabilità dell’ente collettivo; ciò, sebbene un reato sia stato effettivamente realizzato.

Infatti, ciò che si chiede all’ente collettivo è un approccio organizzativo e operativo in chiave di prevenzione dei reati della medesima *species*, non invece l’obbligo di impedirne comunque la realizzazione (“*nemo ad impossibilia tenetur*”).

Ancora, si ricorda che il Modello Organizzativo, anche se adottato *post factum* e, quindi, seppur non sindacabile in termini di efficacia nella prevenzione dei reati presupposto, diviene circostanza attenuante rilevante nella valutazione delle sanzioni da applicare all’ente.

È importante, inoltre, tenere in precipuo conto che il Modello non è da intendersi quale strumento statico, ma deve essere considerato, di converso, un apparato dinamico che permette all’ente di eliminare, attraverso una corretta e mirata implementazione dello stesso nel corso del tempo, eventuali mancanze che, al momento della sua creazione, non era possibile individuare ovvero ampliarne i contenuti per tener conto di modifiche normative nel frattempo intervenute.

Infine, merita evidenziare che, come recentemente osservato dallo scritto predisposto con la collaborazione dei Servizi Supervisione bancaria 1 e Supervisione bancaria 2 del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d’Italia («Regole di settore, *compliance* e responsabilità da reato: l’applicazione del d.lgs. n. 231/2001 alle società bancarie», a cura di Olina Capolino, collana Quaderni di Ricerca Giuridica della Consulenza Legale), la disciplina della responsabilità da reato degli enti si affianca, nelle società bancarie, alle regole di vigilanza – nazionali ed europee – che insistono su profili rilevanti per entrambi i plessi normativi. Se, infatti, il d.lgs. n. 231/2001 enfatizza l’importanza della predisposizione di sistemi organizzativi e di controllo volti a prevenire la commissione di reati e a garantire la conformità alla legge, anche la normativa in materia bancaria e finanziaria da tempo afferma la centralità della *compliance* nell’organizzazione aziendale degli enti creditizi. Ne consegue, sebbene si tratti di regole che possiedono un diverso grado di vincolatività, un inevitabile intreccio tra le prescrizioni relative ai presidi

¹⁴ Cfr. paragrafo del presente documento relativo alle segnalazioni verso l’OdV.

che consentono di evitare o di attenuare la responsabilità derivante da reati e le disposizioni di vigilanza in tema di *governance* e controlli interni delle società bancarie.

4.4.2. Cenni sulle Linee Guida di categoria

Il Legislatore – consapevole della svolta epocale correlata all’emanazione del Decreto che, di fatto, fa venire meno il tradizionale principio *societas delinquere non potest* – ha ritenuto importante precisare, al comma 3 dell’art. 6, che i Modelli possono essere adottati sulla base dei codici di comportamento redatti dalle Associazioni rappresentative degli enti e comunicati al Ministero di Giustizia che, se del caso, può formulare osservazioni. In attuazione di siffatto disposto normativo, l’ABI – Associazione Bancaria Italiana – e Confindustria¹⁵ (ed altre Associazioni nazionali di categoria) hanno redatto e sottoposto al vaglio ministeriale proprie Linee Guida, operando talune scelte organizzative e approfondendo alcune misure di presidio e controllo rispondenti alle peculiarità del settore merceologico di appartenenza.

Per l’elaborazione del proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo la Società ha tenuto conto delle indicazioni fornite dalle suddette Linee Guida, sostanziando un *vademecum* di supporto agli enti impegnati nell’elaborazione del proprio Modello.

5. L’assetto di Governance e organizzativo di Banca di Credito Cooperativo Vicentino - Pojana Maggiore (Vicenza)

Banca di Credito Cooperativo Vicentino - Pojana Maggiore (Vicenza), ai sensi dell’art. 33, comma 1 *bis*, del Testo Unico Bancario, mediante la sottoscrizione del Contratto di Coesione¹⁶, ha aderito al Gruppo BCC Iccrea formatosi il 4 marzo 2019 nell’ambito della riforma del Credito Cooperativo Italiano.

In virtù di tale Contratto di Coesione, la Banca è assoggettata all’attività di direzione e coordinamento esercitata da parte della Capogruppo Iccrea Banca ai sensi dell’art. 2497 c.c.

Nell’ambito del Gruppo, la Banca si configura come *Società del Perimetro di Direzione e Coordinamento*, ai sensi dell’art. 2359 c.c. e dell’art. 23 del T.U.B., nonché *Banca Affiliata* ai sensi del punto 3 dell’art. 2359 c.c.

In particolare, il Contratto di Coesione conferisce alla Capogruppo, fra gli altri, i seguenti poteri:

- l’individuazione e l’attuazione degli indirizzi strategici e obiettivi operativi del Gruppo, che devono essere esercitati nel rispetto del principio di proporzionalità;
- l’esercizio della facoltà di nomina, opposizione alla nomina ovvero di revoca di uno o più componenti fino a concorrenza della maggioranza, degli Organi di Amministrazione e Controllo delle società aderenti al Gruppo, da esercitare nei casi comunque enucleati nel Contratto di Coesione e nel rispetto delle modalità di esercizio ivi individuate;

¹⁵ Confindustria, nel marzo del 2002, ha emanato delle Linee Guida, poi parzialmente modificate e aggiornate prima nel maggio 2004, nel marzo 2008, nel marzo 2014 e, da ultimo, nel giugno 2021.

¹⁶ Stipulato tra Capogruppo e Banche Affiliate ai sensi dell’articolo 37-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e della circolare della Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, parte terza, capitolo 5, e successivi aggiornamenti.

- il potere di esclusione di una banca dal Gruppo per gravi violazioni degli obblighi individuati dal Contratto di Coesione, nonché **di irrogare sanzioni proporzionali** alla gravità della violazione commessa.

5.1. Descrizione della Banca di Credito Cooperativo

Banca di Credito Cooperativo Vicentino - Pojana Maggiore (Vicenza) è una società cooperativa per azioni, a mutualità prevalente.

Nell'esercizio delle proprie attività, la Banca si ispira, secondo il suo Statuto, ai principi dell'insegnamento sociale cristiano e ai principi cooperativi della mutualità senza fini di speculazione privata; ha lo scopo di favorire i soci e gli appartenenti alle comunità locali nelle operazioni e nell'erogazione dei servizi bancari, perseguendo il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche degli stessi e promuovendo lo sviluppo della cooperazione, oltre l'educazione al risparmio e alla previdenza, nonché la coesione sociale, la crescita responsabile e sostenibile del territorio.

Banca di Credito Cooperativo Vicentino - Pojana Maggiore (Vicenza) agisce in coerenza con la Carta dei Valori del Credito Cooperativo ed è impegnata a garantire forme adeguate di democrazia economico-finanziaria e lo scambio mutualistico tra i soci, nonché la partecipazione degli stessi alla vita sociale.

La Società fa parte del Gruppo bancario cooperativo Iccrea ed è pertanto tenuta all'osservanza delle direttive emanate nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, in conformità al contratto di coesione cui essa aderisce.

5.2. Modello di Governance

La Capogruppo e le Società del Perimetro di Direzione e Coordinamento adottano un modello di amministrazione e controllo di tipo "tradizionale"¹⁷.

L'esercizio delle funzioni sociali è riservato agli Organi aziendali, così come descritti agli artt. 23 ss. dello Statuto, secondo le rispettive competenze:

- a. Assemblea dei Soci;
- b. Consiglio di Amministrazione;
- c. Comitato Esecutivo, se nominato;
- d. Collegio Sindacale;
- e. Collegio dei Probiviri.

Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci, le cui competenze sono definite dalla legge e dallo Statuto, è l'organo rappresentativo della compagine societaria e le sue deliberazioni obbligano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti. L'Assemblea si dota di norme interne che disciplinano le procedure da seguire al fine di consentire l'ordinato svolgimento dei lavori,

¹⁷ Cfr. Regolamento del Gruppo Iccrea; Contratto di Coesione, p. 16.

con particolare riferimento ai seguenti aspetti: modalità di convocazione e di svolgimento delle riunioni; modalità di assunzione delle delibere e delle conseguenti verbalizzazioni.

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha la facoltà di deliberare in merito a tutti gli atti rientranti nell'oggetto sociale che non siano riservati dalla vigente normativa alla competenza delle Assemblee.

Il Consiglio, in caso di rinnovo totale dell'organo o di cooptazione degli amministratori, individua la composizione qualitativa e quantitativa ottimale dell'Organo Aziendale stesso, tenendo conto degli indirizzi formulati dalla Capogruppo.

I membri del Consiglio di Amministrazione della Banca Affiliata sono eletti dall'Assemblea secondo il procedimento elettorale previsto all'interno dello Statuto.

L'Assemblea della Banca Affiliata nomina autonomamente i rispettivi amministratori, salvo quanto previsto in merito ai poteri di nomina e revoca attribuiti alla Capogruppo ai sensi della normativa di riferimento¹⁸ e dello Statuto¹⁹.

Gli amministratori possiedono i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza loro applicabili, soddisfano i criteri di competenza e correttezza, nonché dedicano il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico secondo quanto stabilito nella normativa di riferimento²⁰ e nello Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione della Banca di Credito Cooperativo Vicentino - Pojana Maggiore (Vicenza) agisce nel rispetto degli obblighi di legge sull'agire informato²¹ e nella consapevolezza degli obblighi regolamentari esplicitati, fra l'altro, nelle disposizioni di Banca d'Italia.

Esso si dota di un proprio regolamento interno ove vengono disciplinate le seguenti materie: poteri, compiti e responsabilità e il funzionamento dello stesso.

Nel rispetto delle disposizioni statutarie e della normativa di Gruppo²², nonché nei limiti imposti dall'art. 2381 c.c. e dalle Disposizioni di Vigilanza²³, il Consiglio di Amministrazione può delegare a uno o più dei componenti proprie attribuzioni, determinandone in modo analitico, chiaro e preciso il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio.

¹⁸ Cfr. TUB, art. 37-*bis*, comma 3, lettera b), n. 2; Banca d'Italia, Parte Terza, Capitolo 6, Sezione III, par. 1.2.

¹⁹ Sul punto si veda il Contratto di Coesione, art. 5.1.1 dove è previsto che «la Capogruppo, sulla base della documentazione presentata e tenendo conto dell'esigenza di unitarietà della *governance* del Gruppo Bancario Cooperativo nonché dell'esigenza che sussistano le condizioni necessarie ai fini dell'esercizio da parte della Capogruppo dell'attività di direzione e coordinamento, valuta l'adeguatezza di ciascun candidato al fine di assicurare la sana e prudente gestione del Gruppo Bancario Cooperativo (c.d. "valutazione di merito"). La Capogruppo, una volta effettuate le proprie valutazioni, trasmette a ciascuna Banca Affiliata l'esito della consultazione con l'indicazione dei candidati per i quali la Capogruppo rilascia parere favorevole alla candidatura e le eventuali indicazioni che ritiene utile fornire alla Banca Affiliata. In caso di mancato gradimento della Capogruppo, le Banche Affiliate in regime di gestione ordinaria sottopongono alla stessa, ai fini della sostituzione di ogni componente non gradito, una lista di tre candidati diversi da quelli già indicati nella medesima procedura di nomina».

²⁰ Cfr. Art. 26 del TUB e Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169.

²¹ Art. 2381, co. 6, c.c.: «Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società».

²² Cfr. Politiche di Governo Societario del Gruppo Iccrea.

²³ Cfr. Banca d'Italia, Circ. 285/2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione III, Par. 2.2, lett. d).

All'atto di adozione del presente Modello, Banca di Credito Cooperativo Vicentino - Pojana Maggiore (Vicenza) ha nominato un Consiglio di Amministrazione composto da nove componenti effettivi, ivi compreso il Presidente, un Vicepresidente e sette Consiglieri.

Comitato Esecutivo²⁴

Il Comitato Esecutivo è composto da quattro componenti effettivi, ivi compreso il Presidente, nominati dallo stesso Consiglio.

Il Comitato Esecutivo, al quale vengono delegate specifiche funzioni di gestione, con riferimento agli affari correnti della società stessa, riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche.

Amministratori con Delega²⁵, Consigliere delegato ai controlli interni

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire specifiche deleghe di gestione ad un proprio componente oppure a un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto alla nomina di un consigliere delegato al sistema dei controlli interni, dotato di adeguate conoscenze ed esperienze in materia.

Comitati Endoconsiliari²⁶

Il Consiglio di Amministrazione della Società, qualora richiesto dalla normativa di riferimento, costituisce, al proprio interno, comitati specializzati con compiti istruttori, consultivi e propositivi, al fine di agevolare l'assunzione di decisioni soprattutto con riferimento ai settori di attività più complessi o in cui più elevato è il rischio che si verifichino situazioni di conflitto di interessi.

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato il Comitato Operazioni con Soggetti Collegati (Comitato OSC), secondo quanto previsto dalla normativa bancaria, composto da amministratori non esecutivi al quale sono attribuite le competenze di cui all'art. 53, co. 4 e 4 *quater*, TUB.

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale, eletto dall'Assemblea secondo il procedimento elettorale previsto dallo Statuto e dal Regolamento elettorale e assembleare, vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione e sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili delle rispettive Società.

Il Collegio può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, nonché procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo.

²⁴ Cfr. Politiche di Governo Societario del Gruppo Iccrea.

²⁵ Cfr. Politiche di Governo Societario del Gruppo Iccrea.

²⁶ Cfr. Politiche di Governo Societario del Gruppo Iccrea.

I sindaci possiedono i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza secondo quanto disposto dalla normativa vigente²⁷ e dallo Statuto.

L'Assemblea della Banca Affiliata provvede autonomamente alla nomina dei sindaci, salvo quanto previsto in merito ai poteri di nomina e revoca attribuiti alla Capogruppo ai sensi della normativa di riferimento²⁸ e dello Statuto.

All'atto di adozione del presente Modello Organizzativo, la Banca ha nominato un Collegio Sindacale composto da tre componenti effettivi, ivi compreso il Presidente, e da due componenti supplenti.

Il Collegio Sindacale si dota di un proprio regolamento interno disciplinante le seguenti materie: ruolo, responsabilità e pianificazione annuale delle attività del Collegio e il funzionamento dello stesso.

Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è un organo interno della Società con competenza in merito alla composizione bonaria di eventuali liti dovessero insorgere tra i soci e la Banca.

In particolare, sono devolute al Collegio le controversie relative al diniego di gradimento all'ingresso di nuovi soci, all'esclusione dei soci, e, in generale, alla risoluzione di tutte le controversie che dovessero sorgere fra i soci e la Banca in ordine alla interpretazione, applicazione, validità ed efficacia dello Statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni sociali o concernenti comunque i rapporti sociali.

Il Collegio, composto di tre membri effettivi e due supplenti, scelti fra i non soci, decide secondo equità e senza vincolo di formalità procedurali.

Società di Revisione

Secondo quanto previsto dal d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, l'Assemblea dei Soci, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico di revisore legale dei conti a una Società di Revisione che deve essere in condizioni di indipendenza. La Capogruppo definisce le responsabilità aziendali e le modalità operative interne (a supporto del Collegio Sindacale) per il conferimento dell'incarico di revisione legale secondo le disposizioni normative in vigore, nonché i criteri di gestione dei rapporti con il revisore legale e i soggetti appartenenti al relativo *network*. Le Società del Perimetro di Direzione e Coordinamento si impegnano a recepire tali direttive per mezzo di regolamenti interni.

Al revisore legale compete di verificare, nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. Inoltre, allo stesso spetta di verificare se il bilancio di esercizio individuale e consolidato rappresenta una visione veritiera e corretta della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del soggetto verificato. Esprime, da ultimo, con apposita relazione, un giudizio sul bilancio di esercizio e sull'eventuale bilancio consolidato.

Direttore Generale²⁹

²⁷ Cfr. art. 26 del TUB e il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169.

²⁸ Cfr. TUB, art. 37-*bis*, comma 3, lettera b), n. 2; Banca d'Italia, Parte Terza, Capitolo 6, Sezione III, par. 1.2. Sul punto si veda anche la nota n 52.

²⁹ Cfr. Politiche di Governo Societario del Gruppo Iccrea.

La nomina del Direttore Generale di Banca di Credito Cooperativo Vicentino - Pojana Maggiore (Vicenza) compete al Consiglio di Amministrazione. La Capogruppo verifica preventivamente il rispetto, da parte della Banca, delle Politiche di Gruppo che stabiliscono i criteri di selezione degli Esponenti Aziendali e fornisce un parere motivato sulla scelta del nominativo proposto dalla Banca.

Il Direttore è responsabile dell'attuazione degli orientamenti strategici e delle linee guida definiti dal Consiglio di Amministrazione; predispone le misure necessarie ad assicurare l'istituzione, il mantenimento e il corretto funzionamento di un efficace sistema di gestione e controllo dei rischi, nonché verifica costantemente la funzionalità complessiva, l'efficienza e l'efficacia del sistema organizzativo provvedendo, con il contributo delle funzioni organizzative, al suo costante adeguamento anche rispetto alla gestione dei rischi.

Vicedirettore Generale e Vicedirettore Generale Vicario

Il Vicedirettore Generale coadiuva il Direttore Generale in tutte le attività a lui assegnate e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento; in caso di più vicedirettori, il Direttore generale è sostituito prioritariamente da quello Vicario.

In caso di mancata nomina, ovvero di assenza o impedimento di questi, le funzioni sono svolte dal dipendente designato dal Consiglio di Amministrazione.

Altri Organi consultivi e di coordinamento

La Banca si può dotare di altre articolazioni organizzative (Comitati, Commissioni, *etc.*) funzionali al raccordo all'interno dell'organizzazione e alla condivisione degli obiettivi.

5.3. Il Contesto Aziendale e l'Assetto Organizzativo

Banca di Credito Cooperativo Vicentino - Pojana Maggiore (Vicenza) è dotata di un Organigramma e di un Regolamento interno che dettaglia ruoli, mansioni e responsabilità.

La struttura organizzativa funzionale e gerarchica formalizzata nel Regolamento interno è stata stabilita dal Consiglio di Amministrazione, su proposta della Direzione Generale e si articola nelle seguenti tipologie di unità organizzative, elencate in ordine gerarchico:

- Direzione Generale;
- Area;
- Ufficio/Servizio, che comprende sia gli uffici di sede centrale che le filiali.

Le posizioni di lavoro, elencate in ordine gerarchico, si articolano in:

- Direttore Generale;
- Vicedirettore Generale;
- Responsabile di Area;
- Responsabile di Ufficio/Servizio (ossia responsabili di unità organizzativa di sede centrale o responsabili di filiale);

- Referente di Ufficio/Servizio;
- Addetto.

Il presente Modello Organizzativo si integra con il sistema di gestione e controllo interno adottato e implementato – anche sulla base degli atti di direzione e coordinamento della Capogruppo – da Banca di Credito Cooperativo Vicentino - Pojana Maggiore (Vicenza), da ritenersi funzionale anche nell’ottica della prevenzione del reato.

Il Sistema Normativo Interno è descritto e disciplinato da apposita Policy di gruppo e particolare rilevanza assume la Normativa di funzionamento suddivisa in:

1. Normativa primaria di funzionamento:
 - a. Politiche di Gruppo: documenti che fissano principi, regole generali e modello operativo e di funzionamento relativamente a una determinata materia/ambito, stabilendo i principali ruoli e responsabilità delle Funzioni aziendali coinvolte, sia della Capogruppo che delle altre Società del Gruppo;
 - b. Disposizioni di Gruppo: documenti complementari alle Politiche di riferimento, che forniscono elementi/indicazioni maggiormente operative, ad esempio attraverso la definizione di specifici limiti/metriche/tempistiche.
2. Normativa secondaria di funzionamento:
 - a. Regolamenti operativi di processo (ROP): documenti definiti internamente alla Società del Gruppo o inviati dalla Capogruppo e personalizzati, che declinano il modello operativo e/o di processo definito all’interno di ciascuna Società, ovvero disciplinano specifici meccanismi operativi e di funzionamento, puntuali regole o indicazioni di natura prettamente operativa;
 - b. Norme operative di processo (NOP): documenti definiti internamente alla Società del Gruppo o inviati dalla Capogruppo e personalizzati, che disciplinano l’operatività legata allo specifico processo in termini di flusso logico delle singole attività che lo compongono, declinando le responsabilità operative dei soggetti/strutture coinvolti;
 - c. Manuali operativi: documenti definiti internamente alla Società del Gruppo o inviati dalla Capogruppo o dalle Società Strumentali del Gruppo, che disciplinano le regole di applicazione e/o utilizzo di specifiche procedure (ad es. manuale utente informatico) o di regole operative guida per l’esecuzione di determinate attività (es. manuale contabile), al fine di garantire l’esatta esecuzione dei processi operativi.

Tutta la documentazione del Sistema Normativo Interno è pubblicata e reperibile nella versione tempo per tempo vigente sull’applicativo informatico KADMA e sull’intranet aziendale, entrambi forniti da Società del Gruppo. Essa deve ritenersi parte integrante del presente Modello.

Ai fini della redazione del Modello Organizzativo, si è fatto pertanto riferimento al documento “*Dettaglio macro-processi e processi di gruppo*” (allegato “A” della “*Politica di Gruppo in materia di Tassonomia dei Processi*”), che riporta la suddivisione dell’operatività della Banca in Processi, Fasi, Sottofasi e Attività, e che pure è parte integrante del Modello medesimo, di cui costituisce un autonomo allegato.

In aggiunta, la Banca ha predisposto un articolato sistema di controlli interno, funzionale anche nell’ottica della

prevenzione del reato.

Per quanto concerne l'attività di controllo, sono in primo luogo previsti controlli di linea, diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni, svolti nell'ambito delle unità organizzative di sede e di rete (ad esempio, controlli di tipo gerarchico, sistematici e a campione) e, laddove previsto, automatici e incorporati nelle procedure informatiche.

In secondo luogo, è prevista l'attività delle Funzioni Aziendali di Controllo (FAC), esternalizzate presso la Capogruppo Iccrea, nel dettaglio:

- a. Responsabile della Funzione di *Risk Management* per l'attività di controllo sulla gestione dei rischi aziendali, con l'obiettivo di assicurare, tra l'altro, la corretta attuazione del processo di gestione dei rischi e il rispetto dei limiti operativi assegnati alle varie funzioni;
- b. Responsabile della Funzione *Compliance* per l'attività di controllo sull'osservanza delle norme di legge e regolamento e di autoregolamentazione, al fine di minimizzare il rischio di non conformità normativa, compresi i rischi reputazionali ad esso collegati, prestando supporto nella realizzazione del modello aziendale di monitoraggio e gestione dei rischi;
- c. Responsabile della Funzione AML per l'attività di controllo di settore per la verifica continuativa sull'osservanza della normativa in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Inoltre, sono periodicamente svolte attività di controllo "di terzo livello" da parte della Funzione *Internal Audit*, esternalizzata presso la Capogruppo, volta a individuare violazioni delle procedure e della regolamentazione, nonché a valutare periodicamente completezza, adeguatezza, funzionalità del sistema organizzativo e operativo, nonché l'affidabilità del sistema dei controlli interni e del sistema informativo, con cadenza prefissata in relazione alla natura e all'intensità dei rischi.

Sulla base della metodologia definita dalla funzione *Compliance* sono individuate le Unità Organizzative definite "Presidi Specialistici", che sovrintendono il processo di gestione del rischio di non conformità su specifiche tematiche o aree normative.

Tra gli altri, la Banca si è dotata di Presidi Specialistici con competenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ambiente, privacy e fiscale.

5.3.1. Ambiti di Direzione e Coordinamento

Banca di Credito Cooperativo Vicentino - Pojana Maggiore (Vicenza) è soggetta all'attività di direzione e coordinamento esercitata dalla Capogruppo ex artt. 2497 e ss. c.c., negli ambiti puntualmente richiamati nel Regolamento del Gruppo Iccrea e nel Contratto di Coesione ai quali si rimanda³⁰.

5.3.2. Contratti di servizio Infragruppo

I servizi svolti dalla Capogruppo e dalle altre Società del Gruppo (specificatamente Società del Perimetro Diretto) sono forniti in base a specifici contratti (c.d. accordi di servizio), che disciplinano la descrizione delle attività

³⁰ Cfr. Regolamento del Gruppo Iccrea p. 27 e ss. e Contratto di Coesione p. 14 e ss. Nel Regolamento (p. 16 e ss.) sono, altresì, disciplinati gli strumenti mediante i quali la Capogruppo esercita l'attività di direzione e coordinamento.

sottostanti il servizio erogato, la remunerazione dello stesso e, qualora richiesto dalle politiche e dalla normativa di riferimento, i Service Level Agreement (“SLA”)³¹.

In particolare, in caso di *outsourcing*, tali accordi sono predisposti nel rispetto delle politiche di Gruppo in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali e in conformità delle Disposizioni di Vigilanza; sul punto si rinvia ai contratti di servizi sottoscritti dalla Banca con le Società del Gruppo.

6. Il sistema di deleghe e procure

Così come richiesto dalla buona pratica aziendale e specificato, tra l'altro, pure nelle Linee Guida di Confindustria, l'Organo Amministrativo è l'organo preposto a conferire e approvare formalmente le deleghe ai singoli consiglieri; i poteri di firma sono assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite e, ove attribuito il relativo potere, con una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese.

Il livello di autonomia, il potere di rappresentanza e i limiti di spesa assegnati ai vari titolari di deleghe e procure all'interno della Banca Affiliata devono essere sempre individuati. Essi devono essere fissati in modo coerente con il ruolo o con il livello gerarchico del destinatario della delega o della procura, nei limiti di quanto strettamente necessario all'espletamento dei compiti e delle mansioni da assegnare.

Le linee generali a cui si attengono gli atti di conferimento di poteri di firma sono:

1. indicazione del soggetto delegante e fonte del suo potere di delega o procura;
2. indicazione del soggetto delegato, con esplicito riferimento alla funzione ad esso attribuita e al legame tra le deleghe e le procure conferite e la posizione organizzativa ricoperta dal soggetto delegato;
3. indicazione dell'oggetto, costituito dalla elencazione delle tipologie di attività e di atti per i quali la delega/procura viene conferita. Tali attività e atti sono sempre funzionali e/o strettamente correlati alle competenze e funzioni del soggetto delegato;
4. ove attribuito, indicazione dei limiti di valore entro cui il delegato è legittimato ad esercitare il potere conferitogli. Tale limite di valore è determinato in funzione del ruolo e della posizione ricoperta dal delegato nell'ambito dell'organizzazione aziendale.

Pertanto, ai sensi dell'art. 47 dello Statuto il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l'attribuzione di poteri di firma in rappresentanza dell'ente per determinati atti o, stabilmente, per categorie di atti, oltre a poteri deliberativi in materia di erogazione del credito secondo limiti predeterminati; nonché ha attribuito al Direttore Generale il potere di spesa per un ammontare che non superi soglie predeterminate e di cui è data evidenza nell'apposito regolamento. Altresì, ai sensi dell'art. 35 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione della BCC ha deliberato a soggetti predeterminati quali il Comitato esecutivo, il Presidente, il Direttore Generale, il Coordinatore Commerciale e il Responsabile filiale, l'attribuzione di poteri deliberativi in materia di erogazione del credito secondo limiti predeterminati.

³¹ Il Contratto di Coesione, Allegato 4 “Servizi e corrispettivi da riconoscere alla Capogruppo” distingue tra (a) Servizi di Classe 1 “Attività di indirizzo strategico e generale e Attività operative per il GBC” e (b) Servizi di Classe 2 “Ulteriori servizi offerti”.

Il sistema delle deleghe e dei poteri di firma viene aggiornato, in ragione delle modifiche intervenute nella struttura aziendale, in modo da risultare il più possibile coerente con l'organizzazione gerarchico-funzionale e le esigenze della Banca Affiliata. Particolare attenzione dovrà essere prestata anche alle ipotesi in cui, a seguito di modifiche organizzative, sia necessario revocare le procure e le deleghe precedentemente conferite e darne adeguata pubblicità.

7. Utilizzo e gestione delle risorse finanziarie e sistema di controllo di gestione

L'art. 6, co. 2, lett. c), d.lgs. n. 231/2001 richiede la definizione di un sistema di gestione delle risorse finanziarie idoneo a impedire la commissione dei reati, di cui il sistema di deleghe e di procure esposto al precedente paragrafo costituisce una componente fondamentale.

Tutte le procedure implementate per regolare i flussi finanziari si ispirano ai canoni della segregazione di funzioni (ad esempio, tra coloro che concorrono a formare le decisioni di impiego delle risorse finanziarie, coloro che attuano tali decisioni e coloro ai quali sono affidati i controlli circa l'utilizzo di tali risorse), della verificabilità, della tracciabilità, della trasparenza, della pertinenza e dell'inerenza con l'attività aziendale e sono adottati strumenti consolidati nella prassi amministrativa (ad esempio, poteri di firma abbinati; frequenti operazioni di riconciliazione; supervisione e *monitoring*; attivazione di "red flag" per la rilevazione di anomalie e disfunzionalità dei processi e dei comportamenti).

Pertanto, la Società ha individuato modalità di gestione delle risorse finanziarie che assicurano l'osservanza di tali principi, mentre il sistema di deleghe e procure individua dettagliatamente i limiti all'autonomia decisionale dei diversi soggetti, mediante l'individuazione di soglie quantitative. In particolare, la Banca gestisce le risorse finanziarie con le seguenti modalità:

- nell'ambito del Regolamento di gestione delle infrastrutture e delle spese sono normati i criteri, le modalità, gli adempimenti, le facoltà, i supporti procedurali inerenti la formazione dei *budget* di spesa, l'individuazione dei centri di costo, le tipologie di spese ammesse e i soggetti abilitati, i poteri di autonomia nelle diverse materie e i limiti alla spesa autorizzati;
- è prevista una procedura operativa di gestione delle spese che regola le fasi di valutazione delle offerte, formazione della decisione, formulazione dell'ordine, ricezione del materiale, ricezione e verifica delle fatture e liquidazione delle stesse;
- sono distinte le responsabilità relative alla predisposizione dell'ordine, alla contabilizzazione e alla autorizzazione al pagamento;
- il processo e le singole spese sono oggetto di controlli a cura della funzione *Internal Audit* e del Collegio Sindacale;
- sono definiti precisi poteri di autonomia per la determinazione delle commissioni e altre condizioni per la clientela della Banca;
- in materia di erogazione del credito sono disciplinati i poteri di autonomia per organo deliberante e per ciascuna tipologia di affidamento;

- sono definiti precisi poteri di autonomia per la determinazione di tassi attivi e passivi e altre condizioni per la clientela della Banca.

Il sistema organizzativo della Banca prevede la nomina di un Responsabile pianificazione e controllo di gestione, che esplica le proprie mansioni in relazione gerarchica con il Direttore Generale.

Il Responsabile pianificazione e controllo di gestione predispone la documentazione propedeutica all'elaborazione del piano strategico, del piano operativo e del *budget* annuale in coerenza con il RAF e con le politiche di gestione dei rischi, oltre a mantenere e aggiornare il sistema di *reporting* direzionale, fornendo tutte le analisi necessarie ad interpretare l'andamento gestionale della Banca.

Sono periodicamente valutati l'adeguatezza del modello e degli strumenti di Pianificazione e Controllo utilizzati, in linea con le indicazioni impartite dalla Capogruppo.

Inoltre, è verificata la completezza, aggiornamento e correttezza dei dati acquisiti, in raccordo con i *data owner*, nonché la completezza, correttezza, tempestività e comprensibilità della reportistica prodotta.

Nel caso di scostamenti significativi dagli obiettivi di rischio o di violazione della *risk-tolerance* è prevista la formulazione di idonei piani di intervento e di rientro.

In caso di rilevazione di scostamenti tra i dati a consuntivo e i *budget*, viene adeguatamente informata la Direzione Generale e, per il tramite di questa, il Consiglio di Amministrazione.

Infine, la funzione esternalizzata di *Risk Management* monitora continuamente la gestione dei rischi aziendali.

8. Procedure manuali e informatiche

Nell'ambito del proprio sistema organizzativo, Banca di Credito Cooperativo Vicentino - Pojana Maggiore (Vicenza) ha messo a punto un complesso di procedure, manuali e informatiche, volto a regolamentare lo svolgimento delle attività aziendali, anche nel rispetto dei principi indicati dalle Linee Guida di settore (Confindustria, ABI, *etc.*), e da ritenersi parte integrante del presente Modello.

In particolare, le procedure predisposte da Banca di Credito Cooperativo Vicentino - Pojana Maggiore (Vicenza) costituiscono le regole da seguire in seno ai diversi processi aziendali interessati, prevedendo anche i controlli da espletare al fine di garantire la correttezza, l'efficacia e l'efficienza delle attività aziendali.

Tali procedure sono descritte nella normativa aziendale (ROP, NOP, manuali, *etc.*), che il personale può consultare mediante accesso all'applicativo informatico KADMA oppure all'intranet aziendale, entrambi forniti da Società del Gruppo Iccrea.

9. Il modello di organizzazione, gestione e controllo

9.1. La metodologia adottata nell'elaborazione e aggiornamento

Tenendo conto della normativa di settore, delle istruzioni delle Authorities di Vigilanza, delle Linee Guida redatte da ABI e da Confindustria, nonché delle Linee Guida redatte dalla Capogruppo in forza del Contratto di Coesione, si è provveduto ad adottare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire la commissione dei reati presupposto.

Per la redazione e l'aggiornamento del Modello 231 la Società ha combinato più competenze (tecnico-giuridiche, organizzative, di controllo interno, *etc.*) e ha costituito e attivato un Gruppo di Lavoro composto da consulenti esterni.

L'intervento di elaborazione del Modello si è articolato nelle seguenti fasi, in linea con le *best practices* applicabili:

I) Avvio del progetto

Sono state concordate con i consulenti esterni le attività prodromiche alla redazione del Modello ed è stato trasmesso un primo *set* di documentazione aziendale di carattere generale.

In secondo luogo, sono stati individuati i referenti interni per le interviste da condurre da parte dei consulenti esterni, finalizzate alla comprensione della concreta operatività aziendale e del sistema normativo interno.

II) Ricognizione informativa e documentale

È stato trasmesso ai consulenti esterni l'intero sistema normativo della Banca (costituito, a titolo esemplificativo, da: Policy di gruppo, Regolamenti operativi, Norme operative di processo, *etc.*), nonché ulteriore documentazione rilevante (quale verbali degli Organi sociali, contratti di esternalizzazione, relazioni delle funzioni di controllo, *etc.*).

III) Mappatura dei processi a rischio e delle attività sensibili, reati astrattamente rilevanti e modalità di commissione dei reati

Sulla base dell'analisi documentale e delle interviste effettuate, i consulenti esterni hanno proceduto a mappare i processi e le attività sensibili al rischio di commissione del reato all'interno della Banca, tenendo conto delle Linee Guida di categoria e di Capogruppo, della giurisprudenza in tema di responsabilità da reato degli enti e dell'esperienza professionale.

IV) Valutazione del grado di rischio inerente e dell'adeguatezza del sistema di controllo preventivo (Protocolli)

All'interno di apposita matrice di *risk-assessment* è stato formalizzato il grado di rischio inerente, per ciascun reato o gruppo di reati, per ogni processo e attività aziendali.

Il rischio inerente è stato calcolato tenendo conto della gravità delle sanzioni e della strategicità del processo/attività per la Banca.

V) Valutazione del rischio residuo e del sistema di controllo preventivo

Infine, a seguito di specifica attività di *gap analysis*, è stato indicato nella matrice di *risk-assessment* il grado di rischio residuo, individuato tenendo conto dei presidi adottati e implementati dalla Banca. Contestualmente, i consulenti esterni hanno formulato possibili spunti di miglioramento del sistema di gestione e controllo interno.

9.2. Struttura e componenti del Modello

Il Modello della Banca di Credito Cooperativo Vicentino - Pojana Maggiore (Vicenza) quale strumento unitario, è costituito dalle seguenti componenti essenziali:

- Matrice di *risk-assessment*;
- Parte Generale e istituzione dell'Organismo di Vigilanza;
- Sistema Disciplinare Interno;
- Parte Speciale e Matrici di Mappatura dei rischi reato.

Il Codice Etico di Gruppo, inoltre, costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo, il quale contiene principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di cui al d.lgs. n. 231/2001.

Nella Parte Generale, oltre all'illustrazione dei contenuti del Decreto e della funzione del Modello, nonché della regolamentazione dell'Organismo di Vigilanza, sono sinteticamente rappresentati i contenuti sottoindicati (di seguito anche "Componenti") che, in conformità a quanto previsto dalle Associazioni di categoria, corredano il Modello:

- il modello di *governance* ed il sistema organizzativo;
- il sistema di procure e deleghe;
- il sistema di *budget* e il controllo di gestione;
- le procedure manuali ed informatiche;
- il Codice Etico;
- la regolamentazione dell'Organismo di Vigilanza;
- il Sistema Disciplinare;
- il sistema di *whistleblowing*;
- la comunicazione e la formazione sul Modello e le sue Componenti.

Inoltre, l'elenco dei reati presupposto, rappresenta un allegato alla Parte Generale.

Nella Parte Speciale sono, invece, individuate le Aree a Rischio reato e per ognuna di queste le attività c.d. "sensibili" che vengono effettuate nell'ambito di tali aree per tutte le categorie di reato ritenute configurabili.

Nel dettaglio, nella Parte Speciale vengono individuate:

- i) le aree ritenute "a rischio reato", vale a dire le aree aziendali, astrattamente "impattate" dal rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto;
- ii) per ciascuna Area a Rischio le attività "sensibili", le funzioni e/o i servizi e/o gli uffici aziendali che operano nell'ambito di tali aree o delle attività "sensibili" e i reati astrattamente perpetrabili;
- iii) all'interno di ciascuna Area a Rischio viene indicato se l'area è anche a rischio c.d. "strumentale", ossia caratterizzata da attività che possono assumere carattere di supporto rispetto alla commissione delle fattispecie di reato di interesse (in particolare: i reati contro la Pubblica Amministrazione, i reati societari e i reati tributari);
- iv) i principali controlli previsti con riferimento alle singole aree a "rischio reato" e "strumentali"; a titolo esemplificativo, sono Principi di controllo:

- a. la tracciabilità degli atti, delle operazioni e transazioni mediante idonei supporti documentali (cartacei e/o informatici) che esplicitino i caratteri e le modalità dell'operazione e i soggetti coinvolti;
 - b. l'individuazione degli specifici livelli autorizzativi o di supervisione commisurati alle caratteristiche e alla tipologia delle transazioni;
 - c. veridicità, esaustività e aggiornamento dei dati e delle informazioni necessarie all'espletamento dei processi, all'esercizio dei controlli interni ed esterni, nonché al reporting ad Organi sociali e ad Authorities di Vigilanza;
- v) una sintetica elencazione dei principi generali di prevenzione e presidi specifici da rispettare al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati; tali principi prevedono che ogni società ponga in essere soluzioni organizzative che, a titolo esemplificativo:
- a. assicurino la necessaria separatezza tra le funzioni operative e quelle di controllo ed evitino situazioni di conflitto di interesse nell'assegnazione delle competenze;
 - b. siano in grado di identificare e gestire tutti i rischi assunti o assumibili nei diversi segmenti operativi;
 - c. stabiliscano attività di controllo a ogni livello operativo e consentano l'univoca e formalizzata individuazione di compiti e responsabilità, in particolare nei compiti di controllo e di correzione delle irregolarità riscontrate;
 - d. assicurino sistemi informativi affidabili e idonee procedure di reporting ai diversi livelli direzionali ai quali sono attribuite funzioni di controllo;
 - e. garantiscano che le anomalie riscontrate dalle unità operative, dalla funzione di revisione interna o da altri addetti ai controlli siano tempestivamente portate a conoscenza di livelli appropriati dell'azienda e gestite con immediatezza;
 - f. consentano la registrazione di ogni fatto di gestione e, in particolare, di ogni operazione con adeguato grado di dettaglio, assicurandone la corretta attribuzione sotto il profilo temporale.

10. Codice Etico

Così come previsto dalle Linee Guida delle maggiori Associazioni di categoria, il Codice Etico o di Condotta è uno dei protocolli fondamentali per la costruzione di un valido Modello, ai sensi del Decreto, idoneo a prevenire i reati presupposto indicati dallo stesso Decreto.

La finalità del Codice Etico è, dunque, di garantire il più elevato standard di eticità possibile nello svolgimento dell'attività sociale.

Il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea ha emanato un Codice Etico di Gruppo applicabile a tutte le Banche del Gruppo. Tale Codice, parte integrante del Modello della Banca Affiliata, definisce i principi valoriali e comportamentali ai quali tutti gli *stakeholders* devono attenersi nello svolgimento delle proprie attività.

11. Sistema disciplinare

Gli artt. 6 e 7 del Decreto, per l'effettività ed efficacia del Modello, richiedono l'adozione di un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare l'eventuale violazione delle prescrizioni ivi indicate.

La Banca ha, quindi, adottato un Sistema Disciplinare parte integrante del presente Modello, che definisce la procedura di contestazione dell'addebito, di conduzione della fase istruttoria, nonché di irrogazione all'autore della violazione di misure disciplinari congrue ed efficaci, nel rispetto delle norme previste dalla contrattazione collettiva nazionale, nonché dalle leggi e regolamenti vigenti.

Ai sensi del novellato art. 6, co. 2 *bis* del Decreto, sono altresì previste sanzioni disciplinari in caso di violazione della normativa *whistleblowing*, come da ultimo innovata dal d.lgs. n. 24/2023.

12. L'Organismo di Vigilanza

12.1. La nomina, la composizione dell'Organismo di Vigilanza e i suoi requisiti

L'art. 6, co. 1, lett. a) e b) del Decreto indica, quale condizione per l'esenzione dalla responsabilità da reato dell'ente, l'affidamento del compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, ad un Organismo di Vigilanza dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

La BCC, in considerazione di quanto sopra, ha nominato un Organismo di Vigilanza collegiale composto da tre componenti effettivi:

- due componenti sono scelti tra i membri del Consiglio di Amministrazione che non rivestano funzioni esecutive, tra i componenti degli organi aventi funzioni di Controllo, nonché tra soggetti esterni alla Banca, purché dotati di adeguate competenze e professionalità;
- un componente è scelto all'interno della struttura organizzativa della Banca tra soggetti aventi adeguate competenze e professionalità.

Il ruolo di Presidente dell'Organismo viene assegnato all'interno dell'Organismo stesso a uno dei due componenti scelti tra i membri Consiglio di Amministrazione, tra i componenti degli organi aventi funzioni di Controllo o tra soggetti esterni alla Banca.

L'Organismo, anche in ossequio a quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria e ABI, risponde ai seguenti requisiti, che si riferiscono all'OdV in quanto tale e caratterizzano la sua azione:

- autonomia e indipendenza: è previsto che l'OdV sia privo di compiti operativi, i quali potrebbero ledere l'obiettività di giudizio, e non sia soggetto al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione societari. L'autonomia e l'indipendenza del singolo membro dell'OdV sono determinate in base alla funzione svolta ed ai compiti allo stesso **attribuiti**, individuando da chi e da che cosa questo deve essere autonomo ed indipendente per poter svolgere tali compiti; conseguentemente, i membri dell'OdV non devono:
 - a. ricoprire, all'interno della Società, incarichi di tipo operativo e/o partecipare ad attività di gestione. Si precisa che per "attività operative", ai fini del Modello e dell'attività della Società,

si intende qualsiasi attività che possa ripercuotersi su aspetti strategici o finanziari della Società stessa. Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organo o struttura aziendale;

- b. essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società;
- c. trovarsi in qualsiasi altra situazione di palese o potenziale conflitto di interessi;
- professionalità: intesa come insieme di strumenti e tecniche necessarie allo svolgimento dell'attività assegnata; pertanto, è necessario che all'interno dell'OdV siano presenti soggetti con professionalità adeguate in materia economica, legale e di analisi, controllo e gestione dei rischi aziendali. In particolare, l'Organismo di Vigilanza deve possedere le capacità tecniche specialistiche necessarie al fine di svolgere attività ispettiva e consulenziale, come per esempio competenze relative al campionamento statistico, alle tecniche di analisi e valutazione dei rischi, alle tecniche di intervista e di elaborazione di questionari, nonché alle metodologie per l'individuazione delle frodi;
- continuità di azione: l'OdV è provvisto di un adeguato *budget* da utilizzare per l'attività di vigilanza in modo che sia garantita una efficace e costante attuazione del Modello;
- onorabilità ed assenza di conflitti di interessi: negli stessi termini previsti dalla legge con riferimento ad amministratori e membri del Collegio Sindacale. I requisiti di onorabilità devono essere accertati attraverso la richiesta ai candidati membri del certificato del casellario giudiziario e, per le condanne non definitive, attraverso apposita dichiarazione scritta rilasciata dal candidato e allegata al *curriculum vitae*.

12.2. I casi di ineleggibilità e decadenza

I membri dell'Organismo di Vigilanza cessano il proprio ruolo per rinuncia, decadenza, sopravvenuta incapacità, morte o revoca per giusta causa.

Costituiscono motivi di ineleggibilità e/o decadenza del componente dell'OdV, a titolo esemplificativo:

- i) l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento o, comunque, la condanna penale, anche non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Decreto o, comunque, ad una delle pene **indicate** all'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, ovvero che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
- ii) la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a Società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del d.lgs. n. 231/2001 per reati commessi durante il mandato;
- iii) l'esistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con i membri dell'Organo Amministrativo **della** Banca, nonché con i medesimi membri degli altri enti dello stesso Gruppo o con i soggetti esterni incaricati della revisione;
- iv) fatto salvo l'eventuale rapporto di lavoro subordinato, l'esistenza di rapporti di natura patrimoniale tra il componente e la Banca o altre Società/BCC dello stesso Gruppo, tali, per natura e valore economico, da compromettere l'indipendenza del componente, come da *best practices* emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per il Collegio Sindacale;

- v) la mancata partecipazione a due o più riunioni dell'Organismo, anche non consecutive, senza giustificato motivo nell'arco di dodici mesi.

I candidati alla carica di componenti dell'OdV presentano apposita autocertificazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità sopra indicate, impegnandosi espressamente a comunicare eventuali variazioni rispetto al contenuto di tali dichiarazioni. Altresì, qualora, nel corso dell'incarico, dovesse sopraggiungere una causa di decadenza, il componente è tenuto ad informare immediatamente l'Organo Amministrativo.

Inoltre, con riferimento ai sindaci/componenti dell'OdV, si rileva che la cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali e delle società di revisione legale e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2397 c.c. sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco.

12.3. La durata dell'incarico e le cause di cessazione

La durata in carica dei componenti l'Organismo è equiparata a quella del Consiglio di Amministrazione; tutti i componenti decadono allo scadere della carica o della mansione da loro ricoperta all'interno della Banca, ma continueranno a svolgere le funzioni loro assegnate fino alla designazione dei loro sostituti.

La cessazione dall'incarico dell'intero OdV o del singolo componente può avvenire per una delle seguenti cause:

- scadenza dell'incarico;
- revoca dell'OdV da parte del Consiglio di Amministrazione;
- rinuncia del componente dell'OdV, formalizzata mediante apposita comunicazione scritta inviata al Consiglio di Amministrazione

La revoca dell'OdV può avvenire solo per giusta causa con delibera dell'Organo Amministrativo, anche al fine di garantirne l'assoluta indipendenza: a titolo esemplificativo, rilevano gravi inadempienze in relazione ai propri compiti o inattività ingiustificata.

12.4. Poteri e responsabilità

Stante le funzioni precipuamente individuate dal Decreto in capo all'Organismo di Vigilanza, vale a dire di controllare il funzionamento e l'osservanza del Modello 231 e curarne l'aggiornamento, spettano all'OdV i seguenti autonomi poteri di iniziativa e di controllo:

- 1) di verifica e vigilanza sul Modello, ovvero:
 - verificare l'adeguatezza del Modello, ovvero la sua idoneità a prevenire il verificarsi di comportamenti illeciti, nonché ad evidenziarne l'eventuale realizzazione;
 - verificare l'effettività del Modello, ovvero la rispondenza tra i comportamenti concreti e quelli formalmente previsti dal Modello stesso;
 - a tali fini, monitorare l'attività dell'ente effettuando verifiche periodiche e straordinarie (c.d. "spot"), nonché i relativi *follow-up*;
- 2) di aggiornamento del Modello, ovvero curare l'aggiornamento del Modello, proponendo, se necessario, all'Organo Amministrativo o alle funzioni dell'ente eventualmente competenti l'adeguamento dello stesso, al fine di migliorarne l'adeguatezza e l'efficacia, anche in considerazione di eventuali sopraggiunti

interventi normativi e/o di variazioni della struttura organizzativa o dell'attività dell'ente e/o di riscontrate significative violazioni del Modello;

3) di informazione e formazione sul Modello, ovvero:

- monitorare le iniziative dirette a favorire la diffusione del Modello presso tutti i soggetti tenuti al rispetto delle relative previsioni;
- monitorare le iniziative, ivi inclusi i corsi e le comunicazioni, volte a favorire un'adeguata conoscenza del Modello da parte di tutti i Destinatari;
- riscontrare con l'opportuna tempestività, anche mediante la predisposizione di appositi pareri, le richieste di chiarimento e/o di consulenza provenienti dalle funzioni o risorse ovvero dagli Organi Amministrativi e di Controllo, qualora connesse e/o collegate al Modello;

4) di gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV, ovvero:

- assicurare il puntuale adempimento, da parte dei soggetti interessati, di tutte le attività di reporting inerenti al rispetto del Modello;
- esaminare e valutare tutte le informazioni e/o le segnalazioni ricevute e connesse al rispetto del Modello, ivi incluso per ciò che attiene le sospette violazioni dello stesso;
- informare gli organi competenti, nel prosieguo specificati, in merito all'attività svolta, ai relativi risultati ed alle attività programmate;
- segnalare agli organi competenti, per gli opportuni provvedimenti, le eventuali violazioni del Modello ed i soggetti responsabili, proponendo la sanzione ritenuta più opportuna rispetto al caso concreto;
- in caso di controlli da parte di soggetti istituzionali, ivi inclusa la Pubblica Autorità, fornire il necessario supporto informativo agli organi ispettivi.

Nell'esecuzione dei compiti assegnatigli, l'OdV è sempre tenuto:

- a documentare puntualmente, anche mediante la compilazione e la tenuta di appositi registri, tutte le attività svolte, le iniziative e gli interventi effettuati, così come le informazioni e le segnalazioni ricevute, anche al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi e delle indicazioni fornite alle funzioni dell'ente interessate. A tal fine, anche gli incontri devono essere verbalizzati e le copie dei verbali devono essere conservate presso gli uffici dell'OdV (in formato elettronico e/o cartaceo);
- a registrare e conservare tutta la documentazione formata, ricevuta o comunque raccolta nel corso del proprio incarico e rilevante ai fini del corretto svolgimento dell'incarico stesso.

Per l'espletamento dei compiti ad esso assegnati, all'OdV sono riconosciuti tutti i poteri necessari ad assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello 231.

L'OdV, anche per il tramite delle risorse di cui dispone, ha facoltà, a titolo esemplificativo di:

- effettuare, anche senza preavviso, tutte le verifiche e le ispezioni ritenute opportune ai fini del corretto espletamento dei propri compiti;
- avere libero accesso presso tutte le funzioni, gli archivi ed i documenti dell'ente, senza alcun consenso preventivo o necessità di autorizzazione, al fine di ottenere ogni informazione, dato o documento ritenuto necessario;
- disporre, ove occorra, l'audizione delle risorse che possano fornire indicazioni o informazioni utili in merito allo svolgimento dell'attività dell'ente o ad eventuali disfunzioni o violazioni del Modello;
- avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture dell'ente ovvero di consulenti esterni;
- disporre, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti, delle risorse finanziarie stanziata dall'Organo Amministrativo.

12.5. Il Regolamento dell'OdV

L'OdV, una volta nominato, redige un proprio Regolamento interno volto a disciplinare gli aspetti e le modalità concreti dell'esercizio della propria azione.

In particolare, nell'ambito di tale Regolamento, come previsto dalle *best practices* applicabili, devono essere disciplinati i seguenti profili:

- la tipologia delle attività di verifica e di vigilanza svolte;
- la tipologia delle attività connesse all'aggiornamento del Modello;
- l'attività legata all'adempimento dei compiti di informazione e formazione dei destinatari del Modello;
- la gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV;
- il funzionamento e l'organizzazione interna dell'OdV (convocazione e decisioni dell'Organismo, verbalizzazione delle riunioni, *etc.*).

Per quanto riguarda, in modo specifico, la calendarizzazione delle riunioni, il Regolamento dovrà prevedere che l'OdV si riunisca almeno una volta ogni tre mesi e, comunque, ogni qualvolta lo richiedano le concrete esigenze connesse allo svolgimento delle attività proprie dell'OdV, nonché quando sia ritenuto opportuno dal Presidente, ovvero ne faccia richiesta scritta al Presidente almeno un membro.

12.6. Il budget dell'Organismo di Vigilanza

Il Consiglio di Amministrazione assegna, per ogni esercizio sociale, un *budget* di spesa all'Organismo di Vigilanza sulla base delle richieste da quest'ultimo formalmente presentate al Direttore Generale. In particolare, l'ente può avvalersi anche di risorse esterne esperte in materia di controlli interni, penale, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, *etc.*

In ogni caso, ove necessario, l'Organo Amministrativo può assegnare ulteriori risorse all'ente su indicazione dell'OdV, in numero adeguato rispetto alle dimensioni dell'ente ed ai compiti spettanti all'OdV stesso.

Tutte le risorse assegnate, pur continuando a riportare al proprio referente gerarchico, riportano all'OdV per ciò che concerne le attività espletate per suo conto.

Con riguardo alle risorse finanziarie, l'OdV potrà disporre, liberamente e personalmente, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti, del *budget* allo stesso assegnato, salvo l'obbligo di rendicontazione annuale all'Organo Amministrativo, con contestuale richiesta di eventuale ricostituzione dello stesso nel caso di intervenuto utilizzo.

Qualora ne ravvisi l'opportunità, nel corso del proprio mandato, l'OdV può chiedere all'Organo Amministrativo, mediante comunicazione scritta motivata, l'assegnazione di ulteriori risorse.

In aggiunta alle risorse sopra indicate, l'OdV può avvalersi, sotto la propria diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture dell'ente, così come di consulenti esterni; per questi ultimi, il compenso è corrisposto mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate all'OdV.

12.7. Flussi informativi e segnalazioni

Flussi Informativi all'Organismo di Vigilanza

L'art. 6, co. 2, lett. d) del Decreto richiede che il Modello Organizzativo preveda obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli. La definizione e la gestione del sistema di flussi informativi assumono, quindi, un ruolo centrale per l'efficace funzionamento del Modello. L'obbligo di informazione all'OdV è, dunque, concepito quale ulteriore strumento per agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello e di accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi del reato. Le modalità di realizzazione del flusso informativo periodico all'Organismo di Vigilanza sono previste in apposito documento allegato alla presente Parte Generale che disciplini, almeno, i seguenti elementi: contenuti del flusso, responsabile del flusso, tempistica di trasmissione (frequenza e scadenza) e modalità di inoltro all'OdV.

In attuazione di quanto sopra, tutti i destinatari del Modello sono tenuti a collaborare per una piena ed efficace attuazione del Modello, fornendo altresì le informazioni necessarie affinché l'OdV possa svolgere la propria funzione di vigilanza sulle attività a rischio individuate nella Parte Speciale del presente Modello.

Altresì, i flussi informativi verso l'OdV sono articolati in:

- flussi informativi ad evento o periodici, secondo tempistica, forma e contenuti definiti nell'apposito documento "*Flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza*" parte integrante del presente Modello;
- flussi informativi su richiesta dell'Organismo di Vigilanza, ovvero qualsiasi informazione richiesta specificatamente dall'OdV in quanto ritenuta rilevante ai fini dell'attività di vigilanza, nonché interventi correttivi approvati a seguito della segnalazione di lacune e/o anomalie effettuate dall'organismo stesso.

Tali flussi possono essere aggiornati dall'Organismo di Vigilanza, che ne curerà la diffusione tra il personale dipendente, previa informativa al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e al Direttore Generale.

Le funzioni chiamate a trasmettere i flussi devono garantirne la completezza e la correttezza, anche nel caso in cui non si fosse verificato nessun evento rilevante nel periodo di riferimento dovranno provvedere a fornire un flusso riportante la seguente dicitura "nessun evento rilevante si è verificato".

Nell'ottica di una gestione integrata dei flussi informativi intercorrenti tra i diversi soggetti aziendali coinvolti nel funzionamento del Sistema dei Controlli Interni, ferma restando l'autonomia della Banca e dell'OdV nella predisposizione dei propri flussi informativi, sono previsti specifici flussi di comunicazione dalle Funzioni di Controllo riportati specificatamente nella regolamentazione interna³².

I flussi informativi da parte delle FAC prevedono, tra gli altri:

- a. Piano annuale e pluriennale/Report Consuntivo delle funzioni di controllo interno;
- b. Report di verifica delle funzioni di controllo interno con esito "Parzialmente Insoddisfacente" e "Insoddisfacente".

L'Organismo di Vigilanza riceve, altresì, dal Datore di Lavoro (o soggetto da esso delegato), una relazione annuale, preventivamente condivisa con il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione ("RSPP"), sulle attività svolte nel periodo in esame. Tale relazione ha lo scopo di attestare la regolarità degli adempimenti in materia di gestione della salute e sicurezza sul lavoro nel rispetto dei dettami del d.lgs. n. 231/2001.

Devono, inoltre, essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV le informazioni tra l'altro riguardanti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al d.lgs. n. 231/2001 qualora tali indagini coinvolgano la Società o suoi dipendenti, organi societari, fornitori, consulenti e partner;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal d.lgs. n. 231/2001, nonché le richieste di assistenza legale proposte da soci, amministratori, dirigenti per la commissione dei reati di cui al d.lgs. n. 231/2001;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni o organi aziendali della Società nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme di cui al d.lgs. n. 231/2001;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari azionati per violazioni del Modello e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello.

In aggiunta alle segnalazioni di eventi che potrebbero ingenerare la responsabilità amministrativa della Banca ai sensi del Decreto, sono altresì trasmesse all'Organismo di Vigilanza, ai fini dello svolgimento da parte del medesimo Organismo delle relative attività di vigilanza e di monitoraggio sull'adeguatezza, sull'aggiornamento e sulla corretta applicazione del Modello:

- informative in ordine alla variazione della struttura organizzativa nonché del sistema delle deleghe e dei poteri;
- i verbali contenenti le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di interesse rispetto al d.lgs. n. 231/01 ed al relativo Modello;

³² Cfr. "Politica di Gruppo in materia di coordinamento delle Funzioni Aziendali di Controllo e Schema dei flussi informativi verso gli Organi Aziendali e i Comitati endoconsiliari" tempo per tempo vigente.

- eventuali variazioni delle aree di rischio ed eventuali nuove procedure operative;
- eventuali nuove attività operative o eventuali modifiche del *business* della Banca ed ogni circostanza dell'attività aziendale che possa esporla al rischio di commissione dei reati di cui al d.lgs. n. 231/01;
- in generale, qualsiasi informazione o documentazione che possa influire sull'organizzazione della Banca e sul Modello o sia comunque attinente alle operazioni poste in essere dalla Banca stessa, soprattutto nelle aree di attività a rischio.

I Flussi informativi verso l'OdV possono essere trasmessi a mezzo *email* alla casella di posta elettronica istituita dall'Organismo di Vigilanza organismovigilanza@bccvicentino.it.

Flussi Informativi dell'Organismo di Vigilanza

È fatto obbligo all'OdV di informare direttamente il Consiglio di Amministrazione:

- quando necessario, in merito alla formulazione delle proposte per gli eventuali aggiornamenti e adeguamenti del Modello adottato, da realizzarsi mediante modifiche e integrazioni;
- immediatamente, in merito alle violazioni accertate del Modello adottato, nei casi in cui tali violazioni possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società, affinché vengano presi opportuni provvedimenti. Nei casi in cui sia necessario adottare opportuni provvedimenti nei confronti degli amministratori, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a darne immediata comunicazione all'intero Consiglio di Amministrazione mediante comunicazione scritta. Il Consiglio di Amministrazione dispone l'audizione dell'interessato, cui partecipa anche l'OdV, acquisisce eventuali deduzioni dell'interessato ed esperisce ogni ulteriore accertamento ritenuto opportuno.

L'Organismo di Vigilanza è chiamato a riferire in merito allo svolgimento dei propri compiti al Consiglio di Amministrazione. A tal fine, predispone e invia, a cadenza annuale, una relazione informativa avente ad oggetto:

- l'attività complessivamente svolta nel corso del periodo, con particolare riferimento a quella di verifica;
- le criticità emerse, sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello;
- le attività che non è stato possibile effettuare per giustificate ragioni di tempo e/o eventuali carenze di risorse;
- un riepilogo di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno e delle azioni intraprese dall'OdV stesso e dagli altri soggetti interessati;
- i necessari e/o opportuni interventi correttivi e migliorativi del Modello ed il loro stato di attuazione;
- l'individuazione del Piano delle Attività per l'anno successivo.

In aggiunta, l'OdV deve riferire senza indugio al Consiglio di Amministrazione il verificarsi di eventuali situazioni straordinarie (ad esempio: significative violazioni di principi e regole contenuti nel Modello, innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti, significative modificazioni dell'assetto organizzativo della Società, *etc.*) e segnalazioni ricevute che rivestono carattere d'urgenza.

Nondimeno, l'Organismo di Vigilanza può essere convocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione e può a propria volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a

situazioni specifiche.

Sistema di segnalazioni di violazioni (c.d. *whistleblowing*)

Banca di Credito Cooperativo Vicentino - Pojana Maggiore (Vicenza) ha implementato canali di segnalazione interni sulla base della normativa di riferimento, la cui operatività è regolata negli appositi Policy di gruppo e regolamento. Invero, ai sensi dell'articolo 52 *bis* TUB, la Banca è anzitutto tenuta a predisporre procedure interne specifiche per la segnalazione al proprio interno da parte del personale di atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

Inoltre, l'articolo 6, co. 2 *bis*, d.lgs. n. 231/2001 prevede che la Società implementi i canali di segnalazione interna di cui al d.lgs. n. 24/2023 attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019.

La disciplina mira a garantire la riservatezza e la tutela del soggetto segnalante da condotte discriminatorie o ritorsive per motivi collegati alla segnalazione.

Ai sensi del d.lgs. n. 24/2023, la segnalazione può riguardare:

1. condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, che non rientrano nei seguenti numeri 2), 3), 4) e 5), o violazioni del Modello Organizzativo, nonché di tutte le policies, procedure operative e regolamenti;
2. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti UE o nazionali indicati nell'allegato al d.lgs. n. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti UE indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al d.lgs. n. 24/2023, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
3. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'UE di cui all'art. 325 TFUE specificati nel diritto derivato pertinente dell'UE;
4. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, par. 2, del TFUE, comprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
5. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'UE nei settori indicati nei numeri 2), 3) e 4).

Nello specifico, le segnalazioni di violazioni del Modello e/o di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, devono essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, presentando una chiara e completa descrizione dei fatti integranti la presunta violazione sulla base delle informazioni a disposizione del segnalante.

La Società non tollera nessun tipo di abuso degli strumenti di segnalazione. Nello specifico, il segnalante deve essere consapevole che:

- le segnalazioni non devono contenere accuse che il segnalante stesso sappia essere false e che, in generale, la segnalazione non deve essere utilizzata al fine di offendere e/o arrecare un pregiudizio ingiusto al segnalato;
- le segnalazioni che si rilevano infondate, effettuate con dolo o colpa grave da parte del segnalante sono fonte di responsabilità disciplinare³³;
- la segnalazione non garantisce alcuna protezione al segnalante nel caso in cui quest'ultimo abbia concorso alla realizzazione della condotta illecita;
- rimane impregiudicata la responsabilità penale e civile del segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria, di segnalazioni inviate in malafede o con colpa grave, segnalazioni opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato; ogni altra ipotesi di abuso o strumentalizzazione è passibile di sanzioni disciplinari;
- le segnalazioni non possono riguardare lamentele di carattere personale, rivendicazioni/istanze che rientrino nella disciplina del rapporto di lavoro o rapporti col superiore gerarchico o colleghi, per le quali occorre fare riferimento alla normativa applicabile nell'ambito dei rapporti di lavoro subordinato.

La gestione delle segnalazioni in materia di *whistleblowing* all'interno di Banca di Credito Cooperativo Vicentino - Pojana Maggiore (Vicenza) è disciplinata in maniera organica e strutturata all'interno dalla relativa Politica di gruppo che prevede l'utilizzo di una piattaforma informatica idonea a garantire, mediante strumenti di crittografia, la riservatezza del segnalante, del segnalato e del contenuto della segnalazione.

All'Organismo di Vigilanza sono trasmesse le segnalazioni potenzialmente rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, affinché possa valutarle ed espletare gli accertamenti ed i controlli rientranti nell'ambito della propria attività e ritenuti opportuni coinvolgendo, qualora necessario, l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna.

In ogni caso, la gestione delle segnalazioni avviene in modo da garantire che i soggetti coinvolti (segnalante/segnalato) non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni, dirette o indirette, assicurando sempre, quindi, la riservatezza del soggetto che effettua la segnalazione e del segnalato, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa.

Le previsioni in materia di *whistleblowing* sono da ritenersi vincolanti e assoggettate alle apposite sanzioni previste all'interno del sistema disciplinare parte integrante del presente Modello.

13. Aggiornamento

L'Organo Amministrativo è responsabile, con il supporto delle Funzioni aziendali eventualmente interessate, dell'aggiornamento del Modello 231 e del suo adeguamento in conseguenza di un mutamento degli assetti

³³ Nel Sistema Disciplinare sono, altresì, previste sanzioni disciplinari nei confronti di chi viola le misure di tutela dell'identità del segnalante e chi commette atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione effettuata.

organizzativi o dei processi operativi, di significative violazioni del Modello stesso, di integrazioni o modifiche legislative³⁴.

L'OdV ha il compito di monitorare il necessario e continuo aggiornamento ed adeguamento del Modello, ivi incluso il Codice Etico, eventualmente suggerendo mediante comunicazione scritta all'Organo Amministrativo, o alle Funzioni aziendali di volta in volta competenti, le correzioni e gli adeguamenti necessari o opportuni. L'Organismo può, comunque, proporre la revisione del Modello o di componenti di esso ogni qual volta lo ritenga necessario (es. intervenute modifiche organizzative e operative), ovvero qualora accerti anomalie o malfunzionamenti nell'operatività degli strumenti di prevenzione dei reati, accertate anche in esito a verifiche, riscontri, segnalazioni ricevute da Responsabili di Funzioni aziendali, ovvero da *whistleblowers*.

Il Modello sarà, in ogni caso, sottoposto a procedimento di revisione periodica in ottica di un eventuale aggiornamento, tenendo in considerazione almeno i seguenti aspetti:

- variazioni del “catalogo dei reati” previsti dal d.lgs. n. 231/2001 e relativa analisi di applicabilità;
- coerenza dei presidi adottati con l'operatività corrente;
- variazioni dell'assetto organizzativo e delle aree di business;
- rilievi effettuati dalle Funzioni di Controllo, con rilevanza 231/2001, al fine di identificare interventi “correttivi” al Modello o di Componenti di esso;
- segnalazioni ricevute da Responsabili di Funzioni aziendali, ovvero da *whistleblowers*.

Il Consiglio può conferire mandato al Direttore Generale, nell'ambito del Sistema di deleghe e procure in essere e con il supporto delle competenti strutture organizzative, di apportare in maniera autonoma modifiche meramente formali al Modello ed alla documentazione ad esso allegata, dandone informativa al Consiglio di Amministrazione e all'Organismo di Vigilanza alla prima occasione utile. Con riferimento alla “mera formalità” delle modifiche, si richiede che tali modifiche non abbiano impatti sostanziali sulle previsioni dei documenti interessati e non abbiano come effetto la riduzione o l'ampliamento dei contenuti e ambiti di applicazione riferiti alle Aree a Rischio, alle Attività Sensibili e al relativo sistema di controllo aziendale (in tal senso possono, in via esemplificativa, considerarsi meramente formali: le correzioni di refusi ed errori materiali, l'aggiornamento o correzione di rinvii ad articoli di legge e della mera denominazione di Funzioni/Unità aziendali, *etc.*).

14. Comunicazione, diffusione del modello e formazione

Importanti requisiti del Modello necessari per un suo buon funzionamento sono le attività di comunicazione, diffusione e formazione che devono essere diversamente modulate in base ai destinatari. Tali attività hanno il costante obiettivo, anche in funzione degli specifici ruoli assegnati, di creare una conoscenza diffusa e una cultura aziendale adeguata alle tematiche in questione, mitigando così il rischio della commissione di illeciti.

³⁴ Con riferimento alle modifiche normative impattanti sul d.lgs. n. 231/2001, la BCC potrà essere destinataria di comunicazioni da parte della Capogruppo riguardanti le suddette modifiche e gli impatti sui diversi documenti che compongono il Modello che dovranno essere modificati in autonomia dalla BCC stessa.

14.1. Comunicazione e diffusione del Modello

La BCC deve dare piena pubblicità al Modello 231 adottato al fine di assicurare che i destinatari siano a conoscenza delle procedure che devono seguire per adempiere correttamente alle proprie mansioni. L'informazione deve essere completa, capillare, tempestiva, accurata, accessibile e continua.

Al fine di assicurare un corretto ed efficace funzionamento del Modello, la Banca Affiliata si impegna ad implementare la divulgazione dello stesso, adottando le più opportune iniziative per promuoverne e diffonderne la conoscenza, differenziando i contenuti a seconda dei Destinatari.

L'OdV promuove, anche mediante la predisposizione di appositi piani implementati dalla BCC, e monitora tutte le ulteriori attività di informazione che dovesse ritenere necessarie o opportune.

a. Comunicazione e diffusione interna

Con riferimento alla comunicazione e diffusione interna, ovvero al Personale e agli Esponenti Aziendali, la stessa viene realizzata mediante invio di copia elettronica integrale del Modello, nonché mediante idonei strumenti divulgativi, quali la pubblicazione sull'intranet aziendale e l'affissione in luogo accessibile a tutti.

b. Comunicazione e diffusione esterna

Per i Terzi Destinatari tenuti al rispetto del Modello, è messa a disposizione una sintesi dello stesso, oltre al Codice Etico di Gruppo.

Sotto tale ultimo aspetto, al fine di formalizzare l'impegno al rispetto dei principi del Modello, nonché delle Componenti ad esso connesse, da parte di Terzi Destinatari, è previsto l'inserimento nel contratto di riferimento di un'apposita clausola volta a garantire il rispetto dei principi contenuti nel Modello della Banca e del Codice Etico, pena l'applicazione di sanzioni graduate in base alla gravità della violazione fino alla risoluzione del contratto, ovvero, per i contratti già in essere, la sottoscrizione di una specifica pattuizione integrativa in tal senso.

Il Codice Etico di Gruppo è messo a disposizione di tutti gli *stakeholders* (interni ed esterni) mediante pubblicazione dello stesso sul sito di Iccrea e della Banca.

14.2. L'attività di formazione

Accanto alla comunicazione, deve essere sviluppato un adeguato programma di formazione modulato in funzione dei livelli di inquadramento dei destinatari. Esso deve illustrare le ragioni di opportunità – oltre che giuridiche – che ispirano le regole e la loro portata concreta. In proposito, è opportuno prevedere il contenuto dei corsi di formazione, la loro periodicità, l'obbligatorietà della partecipazione ai corsi, i controlli di frequenza e di qualità sul contenuto dei programmi, l'aggiornamento sistematico dei contenuti degli eventi formativi in ragione dell'aggiornamento del Modello.

In aggiunta alle attività connesse alla informazione dei Destinatari, l'OdV ha il compito di curarne la periodica e costante attività di formazione, ovvero di promuovere e monitorare l'implementazione, da parte della Società, delle

iniziative volte a favorire una conoscenza ed una consapevolezza adeguate del Modello, del Codice Etico e dei Protocolli ad esso connessi, al fine di incrementare la cultura di eticità all'interno e all'esterno della Banca.

In particolare, è previsto che i principi del Modello 231, nonché quelli del Codice Etico che ne è parte integrante, siano illustrati alle risorse aziendali attraverso apposite attività formative (ad es. *e-learning*, *training* in aula, *etc.*), di cui alcune erogate direttamente dalla Capogruppo, a cui è posto obbligo di partecipazione.

I corsi e le altre iniziative di formazione sui principi del Modello sono, peraltro, differenziati in base al ruolo ed alla responsabilità delle risorse interessate, ovvero mediante la previsione di una formazione più intensa e caratterizzata da un più elevato grado di approfondimento per i soggetti qualificabili come "apicali" alla stregua del Decreto, nonché per quelli, interni ed esterni alla Banca, operanti nelle aree qualificabili come "a rischio" ai sensi del Modello. Specifica attenzione deve essere riservata ai neoassunti e ai dipendenti che vengono chiamati a svolgere un nuovo incarico, essendo costoro posti di fronte ad una diversa realtà lavorativa.

La formazione può essere classificata in generale o specifica. In particolare, la formazione generale deve interessare tutti i livelli dell'organizzazione, al fine di consentire ad ogni individuo di venire a conoscenza:

- dei precetti contenuti nel d.lgs. n. 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa degli enti, dei reati e delle sanzioni ivi previste;
- dei principi di comportamento previsti dal Codice Etico;
- del Sistema Disciplinare;
- dei principi di controllo contenuti nelle procedure operative interne e degli *standard* di comportamento;
- dei poteri e compiti dell'OdV;
- del sistema di *reporting* interno riguardante l'OdV.

ALLEGATO 1: CATALOGO DEI REATI PRESUPPOSTO³⁵

Artt. 24 e 25, Reati nei confronti della P.A.³⁶

- *malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)³⁷;*
- *indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)³⁸;*
- *turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)³⁹;*
- *turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)⁴⁰;*
- *frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)⁴¹;*
- *truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.)⁴²;*
- *truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);*
- *frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)⁴³;*
- *frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n. 898)⁴⁴;*
- *peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.)⁴⁵;*
- *peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)⁴⁶;*
- *concussione (art. 317 c.p.)⁴⁷;*
- *corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)⁴⁸;*
- *corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);*
- *circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);*
- *corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);*
- *induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);*
- *corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);*
- *pene per il corruttore (art. 321 c.p.);*
- *istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);*
- *peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi della C.E.E. o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e altri stati esteri*

³⁵ Alla data del 1° marzo 2024.

³⁶ Come da ultimo novellati dalla l. 27 maggio 2015 n. 69, dalla l. n. 3 del 2019, dal D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75 e dalla l. 9 ottobre 2023, n. 137.

³⁷ Come da ultimo modificato dal D.L. 25 febbraio 2022, n. 13.

³⁸ Come da ultimo modificato dal D.L. 25 febbraio 2022, n. 13.

³⁹ Da ultimo introdotto con l. 9 ottobre 2023, n. 137.

⁴⁰ Da ultimo introdotto con l. 9 ottobre 2023, n. 137.

⁴¹ Da ultimo introdotto con il D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 .

⁴² Così come novellato dall'art. 8, comma 1 del D.Lgs. 10 aprile 2018 n.36.

⁴³ Così come modificato dall'art. 9, comma 1 del D.Lgs 10 aprile 2018 n. 36.

⁴⁴ Da ultimo introdotto con il D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 .

⁴⁵ Da ultimo introdotto con il D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

⁴⁶ Da ultimo introdotto con il D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

⁴⁷ Così come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b) della legge 9 gennaio 2019, n. 3.

⁴⁸ Così come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b) della legge 9 gennaio 2019, n. 3.

- (art. 322-bis c.p.)⁴⁹;
- *abuso d'ufficio* (art. 323 c.p.)⁵⁰;
- *traffico di influenze illecite* (art. 346-bis c.p.)⁵¹.

Art. 24-bis, Delitti informatici e trattamento illecito di dati

- *documenti informatici* (art. 491-bis c.p.);
- *accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico* (art. 615-ter c.p.);
- *detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all' accesso a sistemi informatici o telematici* (art. 615-quater c.p.)⁵²;
- *detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico* (art. 615-quinquies c.p.)⁵³;
- *intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche* (art. 617-quater c.p.);
- *detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche* (art. 617-quinquies c.p.)⁵⁴;
- *danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici* (art. 635-bis c.p.);
- *danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità* (art. 635-ter c.p.);
- *danneggiamento di sistemi informatici o telematici* (art. 635-quater c.p.);
- *danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità* (art. 635-quinquies c.p.);
- *frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica* (art. 640-quinquies c.p.);
- *delitto di ostacolo alla vigilanza per la sicurezza nazionale cibernetica* (art. 1, comma 11 del decreto-legge 21 settembre 2019, n.105, convertito in legge il 18 novembre 2019, n.133).

Art. 24-ter, Delitti di criminalità organizzata

- *associazione a delinquere* (art. 416 c.p.);
- *associazioni di tipo mafioso anche straniere* (art. 416 bis c.p.);
- *scambio elettorale politico-mafioso* (art. 416-ter c.p.);
- *sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione* (art. 630 c.p.);
- *delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo*;

⁴⁹ Così come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. o) n. 2 e n. 3 della Legge 9 gennaio 2019, n. 3.

⁵⁰ Da ultimo introdotto con il D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

⁵¹ Da ultimo introdotto con la Legge 9 gennaio 2019, n. 3.

⁵² Rubrica così sostituita dalla Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Legge Europea 2019-2020).

⁵³ Rubrica così sostituita dalla Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Legge Europea 2019-2020).

⁵⁴ Rubrica così sostituita dalla Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Legge Europea 2019-2020).

- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.P.R. n. 309/90);
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.)⁵⁵.

Art. 25-bis, Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi, ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Art. 25-bis.1, Delitti contro l'industria e il commercio

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia e violenza (art. 513-bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei protocolli agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

⁵⁵ Cfr. art. 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, così come novellato dall'art. 5, comma 1, lett. b), n. 2 del D. Lgs. 10 Agosto 2018, n. 104.

Art. 25-ter, Reati societari

- *false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);*
- *fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);*
- *false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);*
- *impedito controllo (art. 2625 c.c. così come modificato dal d.lgs. 39/2010, in attuazione della direttiva 2006/43/CE);*
- *indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);*
- *illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);*
- *illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);*
- *operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);*
- *omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.);*
- *formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);*
- *indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);*
- *corruzione tra privati (art. 2635 co. 3 c.c.)⁵⁶;*
- *istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)⁵⁷;*
- *illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);*
- *aggotaggio (art. 2637 c.c.);*
- *ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);*
- *false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019 (art. 54 d.lgs. n. 19/2023)⁵⁸.*

Art. 25-quater, Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

- *associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);*
- *assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);*
- *arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);*
- *organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1 c.p.);*
- *addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);*
- *condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);*
- *attentato per finalità di terrorismo o di eversione (art. 280 c.p.);*
- *atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);*
- *sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);*

⁵⁶ Come modificato dal d.lgs. 15 marzo 2017 n. 38, che ha altresì introdotto il reato di "Istigazione alla corruzione" e dall'art. 1, comma 5, lett. a) della Legge 9 gennaio 2019, n.3.

⁵⁷ Abrogato ultimo comma dall'art. 1, legge 9 gennaio 2019, n. 3.

⁵⁸ Introdotto dall'art. 55, comma 1, lett. c), D.Lgs. 2 marzo 2023, n. 19.

- *istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.);*
- *misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1 D.l. 15.12.1979, n. 265 conv. con l. 6.2.1980, n. 15) nonché dei delitti "che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999".*

Art. 25-quater.1, Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

Art. 25-quinquies, Delitti contro la personalità individuale

- *riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);*
- *prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);*
- *pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);*
- *detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)⁵⁹;*
- *pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);*
- *iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);*
- *tratta di persone (art. 601 c.p.);*
- *acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);*
- *intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)⁶⁰;*
- *adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).*

Art. 25-sexies, Abusi di mercato

- *abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 d.lgs. n. 58 del 1998)⁶¹;*
- *manipolazione del mercato (art. 185 d.lgs. n. 58 del 1998).*

Art. 25-septies, Reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.)⁶² e lesioni colpose gravi o gravissime (artt. 590 e 583 c.p.)⁶³, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

⁵⁹ Così come novellato dalla Legge n. 238 del 23 dicembre 2021.

⁶⁰ Da ultimo inserito con modifiche dalla l. n. 199/2016, in vigore dal 4 novembre 2016.

⁶¹ Come modificato, al pari dell'art. 185, dal d.lgs. 10 agosto 2018 n. 107 e dalla Legge n. 238 del 23 dicembre 2021.

⁶² Così come modificato dall'art. 12, comma 2 della Legge 11 gennaio 2018, n. 3 .

⁶³ Così come modificato dall'art. 12 comma3 della Legge 11 gennaio 2018, n. 3.

Art. 25-octies, Reati di ricettazione (art. 648 c.p.)⁶⁴, riciclaggio (art. 648-bis c.p.)⁶⁵ e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)⁶⁶ e, da ultimo, auto-riciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)⁶⁷

Art. 25-octies.1, Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti⁶⁸

- *indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)⁶⁹;*
- *detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);*
- *frode informatica (art. 630-ter c.p.)⁷⁰;*
- *trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.)⁷¹.*

Art. 25-novies, Delitti in materia di diritto d'autore

- *in tema di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (artt. 171, 171-bis, 171-ter, 171-septies, 171-octies l. 22 aprile 1941, n. 633).*

Art. 25-decies, Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (cfr. art. 377-bis c.p.)

Art. 25-undecies, Reati ambientali⁷²

- *inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);*
- *disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);*
- *delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);*
- *circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);*
- *traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);*
- *uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);*
- *danneggiamento di habitat (art. 733-bis c.p.);*
- *reati di cui all'art. 137 della Legge n. 152 del 3 aprile 2006, in materia di scarichi di acque reflue;*
- *reati di cui all'art. 256 della Legge n. 152 del 3 aprile 2006, relativi ad attività di gestione di rifiuti non autorizzata;*
- *reati di cui all'art. 257 della Legge n. 152 del 3 aprile 2006, in materia di bonifica di siti;*

⁶⁴ Come da ultimo modificato dal D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 195.

⁶⁵ Come da ultimo modificato dal D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 195.

⁶⁶ Come da ultimo modificato dal D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 195.

⁶⁷ Come da ultimo modificato dal D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 195.

⁶⁸ L'articolo 25-octies.1 prevede la responsabilità dell'ente anche nel caso di commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale (salvo che non costituisca più grave reato).

⁶⁹ Come da ultimo modificato dal D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 184.

⁷⁰ Come da ultimo modificato dal D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 184.

⁷¹ Da ultimo inserito da l. 9 ottobre 2023, n. 137.

⁷² Come da ultimo novellati dalla legge 22 maggio 2015 n. 68.

- reati di cui all'art. 258 della Legge n. 152 del 3 aprile 2006, correlati alla violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;
- reati di cui agli artt. 259 e 260⁷³ della Legge n. 152 del 3 aprile 2006, correlati al traffico illecito di rifiuti;
- reati di cui all'art. 260-bis della Legge n. 152 del 3 aprile 2006, in materia di tracciabilità dei rifiuti;
- reati di cui all'art. 279 della Legge n. 152 del 3 aprile 2006, in materia di autorizzazioni ambientali e superamento dei valori limite di emissioni;
- reati di cui agli artt. 1, 2, 3-bis e 6 della Legge n. 150 del 7 febbraio 1992, correlati al commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché alla commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;
- reati di cui all'art. 3 della Legge n. 549 del 28 dicembre 1993, correlati alla produzione, al consumo, all'importazione, all'esportazione alla detenzione e alla commercializzazione di sostanze lesive indicate dalla tabella A allegata alla medesima Legge n. 549/1993
- reati di cui agli artt. 8 e 9 della Legge n.202 del 6 novembre 2007, correlati all' inquinamento provocato dalle navi.

Art. 25-duodecies, Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286)⁷⁴

Reati richiamati rispettivamente, dall'art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, d.lgs. n. 286/1998 e dall'art. 22, comma 12-bis, d.lgs. n. 286/1998.

Art. 25-terdecies, Razzismo e Xenofobia

Articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017, n. 167, richiamante l'art. 3, comma 3-bis, Legge 13 ottobre 1975, n. 654⁷⁵.

Art. 25-quaterdecies, Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

Il riferimento è ai reati di cui agli articoli 1 e 4 Legge n. 401/1989 che disciplinano rispettivamente:

- Art. 1: "Frode in manifestazioni sportive";
- Art. 4: "Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa".

⁷³ Richiamo da intendersi riferito all'art. 452 *quaterdecies* c.p. ai sensi dell'art. 7 D. Lgs. 21/2018.

⁷⁴ Come da ultimo novellato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161.

⁷⁵ Richiamo da intendersi riferito ora all'art. 604 bis, co. 3, c.p., ai sensi dell'art.7 D. Lgs, 21/2018.

Art. 25-quinquiesdecies, Reati tributari

Articolo che richiama i seguenti delitti previsti dal d.lgs. n. 74/2000:

- *dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 2, comma 1);*
- *dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 2, comma 2-bis);*
- *dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (articolo 3);*
- *emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 8, comma 1);*
- *emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 8, comma 2-bis);*
- *occultamento o distruzione di documenti contabili (articolo 10);*
- *delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (articolo 11).*

Inoltre, in attuazione della c.d. Dir. "PIF" 2017/1371, l'articolo è stato integrato con i seguenti reati qualificati e di rilievo transfrontaliero:

- *dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. n. 74/2000)⁷⁶;*
- *omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. n. 74/2000)⁷⁷;*
- *indebita compensazione (art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000)⁷⁸.*

Art. 25-sexiesdecies, Contrabbando⁷⁹

- *nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 73/1943);*
- *nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 73/1943);*
- *nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 73/1943);*
- *nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 73/1943);*
- *nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 73/1943);*
- *per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 73/1943);*
- *nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 73/1943);*
- *nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 73/1943);*
- *nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 73/1943);*
- *nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 73/1943);*
- *di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 73/1943);*
- *circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 73/1943);*
- *associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 73/1943);*
- *altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 73/1943);*
- *circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 73/1943).*

⁷⁶ Da ultimo introdotto con il D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

⁷⁷ Da ultimo introdotto con il D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

⁷⁸ Da ultimo introdotto con il D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

⁷⁹ Da ultimo introdotto con il D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

Art. 25-septiesdecies, Delitti contro il patrimonio culturale⁸⁰

- *furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.);*
- *appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.);*
- *ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.);*
- *falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.);*
- *violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.);*
- *importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.);*
- *uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.);*
- *distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.);*
- *contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.).*

Art. 25-duodecies Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici⁸¹

- *riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.);*
- *devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.).*

Legge n. 146 del 16 marzo 2006, Reati transazionali

Ai sensi dell'art. 4 del Decreto, l'ente collettivo può essere chiamato a rispondere anche dei reati presupposto commessi all'Estero, qualora:

- sia ivi commesso da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi del cit. art. 5, comma 1;
- l'ente abbia la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- ricorrano le condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che l'autore-persona fisica sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso);
- nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

⁸⁰ Introdotta con Legge 9 marzo 2022, n. 22.

⁸¹ Introdotta con Legge 9 marzo 2022, n. 22.